

75.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 – Parere della I Commissione)	9
Missioni vevoli nella seduta del 13 dicembre 2001	3	(Sezione 3 – Articolo 1 ed emendamenti)	11
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Modifica del titolo di proposte di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 4 – Articolo 13, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	13
Autorità garante della concorrenza e del mercato (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 5 – Articolo 14, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	27
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 6 – Articolo 15 ed emendamenti)	31
Disegno di legge S. 699 (approvato dal Senato) n. 1984	6	(Sezione 7 – Articolo 18 ed emendamenti)	47
(Sezione 1 – Emendamenti dichiarati inammissibili)	6	(Sezione 8 – Articolo 24, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	64
		(Sezione 9 – Articolo 26 ed emendamenti)	88
		(Sezione 10 – Articolo 27 ed emendamenti) ..	111

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 13 dicembre 2001.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berselli, Bianco Gerardo, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Francesca Martini, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Palumbo, Pisanu, Piscitello, Possa, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Armosino, Baccini, Ballaman, Berselli, Bianco Gerardo, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brugger, Buttiglione, Castagnetti, Colucci, Contento, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Francesca Martini, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Molgora, Possa, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valentino, Viespoli, Vietti, Zeller.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 12 dicembre 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PECORELLA: « Modifica dell'articolo 2 della Costituzione, in materia di tutela dei diritti inviolabili sanciti nelle convenzioni internazionali » (2083);

PECORELLA: « Modifiche agli articoli 57, 57-bis, 58-bis e 596-bis del codice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa » (2084);

FOTI: « Modifica all'articolo 42 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum per il distacco di comuni o province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione » (2085);

PEZZELLA: « Istituzione nelle scuole di ogni ordine e grado di un presidio sanitario di prima assistenza » (2086);

MARIO PEPE ed altri: « Modifica all'articolo 8 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, in materia di personale universitario » (2087);

MARIO PEPE ed altri: « Istituzione presso i tribunali della sezione specializzata per i minori e per la famiglia » (2088);

RUZZANTE ed altri: « Istituzione del coordinamento nazionale informagiovani presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dei coordinamenti regionali informagiovani » (2089);

ENZO BIANCO ed altri: « Istituzione delle denominazioni comunali di origine per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali » (2090).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 12 dicembre 2001 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 868. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (1820-B).

Sarà stampato e distribuito.

Modifica del titolo di proposte di legge.

La proposta di legge n. 1116, d'iniziativa dei deputati COLLAVINI ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Norme in materia di regolamentazione e trasparenza del gioco d'azzardo ».

La proposta di legge n. 2009, d'iniziativa dei deputati CATANOSO e FATUZZO, ha assunto il seguente titolo: « Modifica all'articolo 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accessi ai corsi universitari ».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PISCITELLO: « Disposizioni in materia di controllo dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e in materia di danno erariale e di controllo della gestione della

spesa pubblica » (214) *Parere delle Commissioni II, V, VIII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

LETTA ed altri: « Disposizioni in materia di Autorità indipendenti » (2052) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VII, VIII, IX, X, XI.*

V Commissione (Bilancio):

LUCCHESI ed altri: « Rifinanziamento del Fondo di solidarietà previsto dall'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana » (641) *Parere delle Commissioni I, VI, IX, X, XI, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VIII Commissione (Ambiente):

MARTINAT ed altri: « Legge quadro sul governo del territorio » (677) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PECORARO SCANIO ed altri: « Norme per la tutela del patrimonio arboreo e arbustivo nelle aree urbane e nel loro territorio » (1230) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

LUMIA: « Disposizioni per l'obbligatorietà della certificazione delle parcelle per prestazioni tecniche relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie » (1329) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e X;*

VIOLANTE ed altri: « Restauro Italia: programma pluriennale di interventi per la tutela e lo sviluppo di itinerari e aree di rilevanza storico-culturale e ambientale » (2017) *Parere delle Commissioni I, V, VII*

(ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

IX Commissione (Trasporti):

BORNACIN e BOCCHINO: « Norme in materia di impianto e di esercizio delle stazioni di radioamatore » (1420) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

X Commissione (Attività produttive):

MOLINARI: « Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle arti fotografiche e affini » (1551) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XIII Commissione (Agricoltura):

FOTI e AIRAGHI: « Disposizioni per incentivare le attività, svolte dagli agricol-

tori in favore dell'ambiente » (1356) *Parere delle Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 12 dicembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione relativa ai progetti di legge volti a reintrodurre l'incompatibilità all'esercizio della professione forense per i dipendenti pubblici in *part-time* al 50 per cento (atto Senato n. 762, già approvato dalla II Commissione della Camera, e abbinati — v. atti Camera nn. 543 e abbinati).

Questa documentazione sarà trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 699 — DISPOSIZIONI PER LA
FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE
DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2002) (APPROVATO
DAL SENATO) (1984)**

(A.C. 1984 — Sezione 1)

**EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI
NEL CORSO DELLA SEDUTA**

ART. 9.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: « Sono in ogni caso considerati strumentali i beni immobili il cui valore complessivo, determinato ai fini dell'imposta di registro, risulti non superiore al dieci per cento del patrimonio netto della fondazione. Alla porzione di immobili non adibita a sede della fondazione o ad attività istituzionali non si applica l'agevolazione di cui al comma 2.

9. 61. Patria, Canelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

13. Al fine di conseguire economie di spesa prevenendo contenzioso giurisdizionale in ragione dei mutati orientamenti degli organi di giustizia, il personale inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in base alle procedure di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, che, alla data della sua entrata in

vigore, risulti essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 38, comma 4, della medesima legge, previa rinunzia espressa ad ogni contenzioso giurisdizionale, può essere inquadrato, a domanda e qualora superi l'apposito esame colloquio, nelle posizioni corrispondenti a quelle conseguite, a seguito della definizione di ricorsi esperiti avverso gli atti di inquadramento da dipendenti dei medesimi ruoli in possesso degli stessi requisiti. Tale inquadramento decorre, ai fini giuridici, dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 400 del 1988 e, ai fini economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

16. 98. (ex 14. 62.) Governo.

ART. 27.

(Personale a tempo determinato del Ministero per i beni e le attività culturali).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2004.

Conseguentemente, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Entro tale periodo avviene la stabilizzazione attraverso le procedure previste dall'articolo 4-bis commi 4 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Alle predette procedure sono equiparati i concorsi già espletati dal personale di cui all'articolo 22

della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ferma restando la dotazione organica complessiva, fatti salvi i concorsi già autorizzati ed i posti riservati. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad effettuare le variazioni organiche dei contingenti nell'ambito delle aree e tra le aree.

27. 3. Gioacchino Alfano.

ART. 30.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

1. Gli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono istituire, autonomamente ovvero in associazione fra loro, forme pensionistiche complementari al fine di garantire prestazioni previdenziali complementari ai propri iscritti.

30. 06 (ex 1984/ XI/ 28. 1) Siniscalchi.

ART. 38.

All'emendamento 38.98 (già 44. 201.) del Governo, comma 45, secondo periodo, sostituire le parole: due limiti di impegno di euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2002 e di euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2003 *con le seguenti* due limiti di impegno di euro 15.000.000 a decorrere dall'anno 2002 e di euro 15.000.000 a decorrere dall'anno 2003.

Conseguentemente, sostituire la parte consequenziale con la seguente:

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

0. 38. 98. 1. (già 0. 44. 201. 1.) Dameri, Raffaldini.

ART. 44.

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

39-bis. Il 20 per cento delle maggiori entrate annue derivanti dalla riscossione dei diritti consolari di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e successive modificazioni, rispetto a quelli riscossi nell'anno precedente e certificati con decreto del Ministro degli affari esteri, è destinato all'incentivazione del personale non dirigente in servizio presso detto ministero e a tale scopo alimenta il relativo Fondo unico di amministrazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

44. 160. Governo.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Potenziamento dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici).

1. Al fine di realizzare un più efficace e coordinato sistema di conoscenza del territorio gli Uffici biblioteca e documentazione, già operanti nell'ambito dell'Ufficio sistema informativo (SIU) del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono trasferiti con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

44. 0300. Governo.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. I primi tre periodi del comma 6 dell'articolo 7-ter del decreto legge 11 gennaio 2001 n. 1, convertito con legge 9 marzo 2001, n. 49, sono sostituiti dai seguenti: « Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico ed in particolare del comparto bovino, causata dalla influenza catarrale dei ruminanti (blue tongue) è istituito un fondo denominato « Fondo per l'emergenza Blue Tongue » con dotazione di 14.460.793,17 euro (pari a lire 28 miliardi) per l'anno 2001. Le disponibilità del fondo sono destinate al finanziamento di:

a) interventi per assicurare, in conformità all'articolo 87, comma 2, lettera *b)*, del trattato istitutivo della Comunità europea, l'agibilità degli allevamenti, che operano nella linea vacca-vitello, compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attività agricola ed i conseguenti danni economici e sociali. A tale fine nei limiti della dotazione del Fondo, viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere all'azienda di allevamento previa attestazione della macellazione, avvenuta a decorrere dal 31 gennaio 2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a 77, 46 euro (pari a lire 150.000) per i bovini in età compresa fra i 6 e i 12 mesi, fino a 144,92 euro (pari a lire 300.000) per i bovini di età compresa fra i 12 e 24 mesi e euro 180,75 (pari a lire 350.000) per le vacche a fine carriera produttiva;

b) un indennizzo di 51, 64 euro (pari a lire 100.000) a capo per gli stessi motivi, di cui alla lettera *a)*, da corrispondere all'azienda di allevamento per la macellazione del vitello di età inferiore ai 6 mesi; ai capi di cui alla presente lettera

si applicano le disposizioni dell'articolo 1 della legge 9 marzo 2001, n. 49.

2. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 129 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituita, a partire dal 1° gennaio 2002, dalla seguente:

a) interventi strutturali e di indennizzo per assicurare l'agibilità degli allevamenti bovini che operano nella linea vacca-vitello, nonché di prevenzione in allevamenti di bovini e ovini, in zone di protezione di sorveglianza istituite dall'autorità sanitaria a seguito della accertata presenza di influenza catarrale dei ruminanti (Blue Tongue): euro 10.329.138 (pari a lire 20 miliardi) per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

44. 0262. Governo.

All'articolo aggiuntivo 44. 0251 del Governo, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi di crescita e di occupazione impliciti negli interventi di cui al comma 203, articolo 2 della legge 662 del 23 dicembre 1996, ammessi ad agevolazione, l'amministrazione territorialmente competente promuove un accordo di programma nella forma e nei termini previsti dall'articolo 34 del decreto-legge 18 agosto 2000 n.267. L'accordo produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n.616, e determina le conseguenti variazioni agli strumenti urbanistici di competenza comunale, nonché ai piani territoriali di competenza regionale e provinciale. I comuni firmatari dell'accordo e interessati da varianti urbanistiche applicano le disposizioni di cui al punto 5, articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 267.

0. 44. 0251. 3 Nicola Rossi, Roberto Barbieri.

(A.C. 1984 - Sezione 2)**PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI**

La I Commissione Affari costituzionali, ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

esaminati il disegno di legge finanziaria 2002, C. 1984/A, e il disegno di legge di bilancio per l'anno 2002 e pluriennale 2002-2004, C. 1985/A e relative note di variazione, nel testo elaborato dalla Commissione bilancio nel corso dell'esame in sede referente;

considerato che il disegno di legge finanziaria 2002 interviene sul complesso dei rapporti tra lo Stato e le autonomie territoriali interessando in particolare l'ambito delle competenze legislative, regolamentari e amministrative delle regioni e degli enti locali nonché l'autonomia finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali;

considerato che tali disegni di legge sono stati adottati precedentemente all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, recante disposizioni di modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione;

ritenuto che l'attuazione delle nuove disposizioni costituzionali richiede un complesso ed articolato intervento legislativo sia da parte dello Stato sia da parte delle regioni che non può che essere realizzato gradualmente e, quanto più possibile, sulla base di opportuni raccordi tra i diversi soggetti istituzionali interessati;

considerato che il primo comma dell'articolo 117 della Costituzione richiama i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario come limiti che si impongono sia alla legislazione statale sia a quella regionale;

ritenuto che la legge finanziaria appare essere sede idonea per la definizione del quadro complessivo entro il quale va

disciplinata l'azione dei diversi livelli di governo per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica finalizzati anche al rispetto degli impegni finanziari assunti in sede europea;

considerato che anche alla luce del nuovo assetto costituzionale sembra potersi attribuire alla legge finanziaria la definizione degli obiettivi quantitativi di finanza pubblica indicati dalle politiche di stabilità;

rilevato che ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione «l'armonizzazione dei bilanci pubblici ed il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» rientra tra le materie di legislazione concorrente, per le quali la potestà legislativa spetta alle regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali che è riservata allo Stato;

ritenuto che per valutare la forma nella quale devono essere espressi tali principi fondamentali occorre considerare che il «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» non costituisce un ambito materiale quanto piuttosto una finalità assegnata alla legislazione statale;

ritenuto che il raggiungimento di tale finalità possa rendere necessaria anche la formulazione dei principi fondamentali da parte della legge statale sotto forma di regole direttamente prescrittive, anche al fine di evitare la mancanza di discipline immediatamente applicabili, in particolare in questa fase di prima attuazione delle nuove norme costituzionali;

considerato che in attesa che sia data attuazione al nuovo dettato costituzionale, attraverso la definizione dei principi di coordinamento della finanza pubblica (statale, regionale e degli enti locali) e del sistema tributario, associando l'autonomia di spesa con quella impositiva, non appare possibile valutare compiutamente la rispondenza al nuovo quadro costituzionale di specifici interventi di carattere puntuale, quali ad esempio quelli volti a

modificare singole disposizioni legislative statali vigenti in materia di finanza degli enti territoriali o in materia di tributi locali;

ritenuto che i singoli interventi finanziari in favore di enti territoriali previsti nel disegno di legge finanziaria possono trovare fondamento costituzionale nell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione che consente allo Stato di destinare risorse aggiuntive e di effettuare interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni con finalità di sviluppo e di riequilibrio socio-economico;

esprime

parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

le disposizioni recate dall'articolo 8 appaiono non pienamente conformi al principio dell'autonomia tributaria riconosciuta ai comuni dal nuovo testo dell'articolo 119 della Costituzione, nonché al riconoscimento della potestà regolamentare dei comuni già prevista in materia di tributi locali dalla legislazione vigente, e sancita in via generale dal sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

all'articolo 23, comma 1, considerato che il nuovo articolo 117, sesto comma, della Costituzione prevede che la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, appare necessario chiarire che i regolamenti governativi ivi previsti al fine di disporre la trasformazione, la fusione, l'accorpamento o la soppressione degli enti pubblici, delle agenzie o di altri organismi finanziari direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici possono essere adottati per gli enti pubblici, le agenzie e altri organismi statali, essendo prevista solo per la disciplina di

questi ultimi una potestà legislativa esclusiva dello Stato e, dunque, una potestà regolamentare del Governo;

all'articolo 26, al fine di verificare se la potestà regolamentare del Governo in esso prevista sia conforme alle previsioni del sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione, si segnala la necessità di stabilire se l'intervento da esso recato — che prevede forme di gestione da parte di soggetti non statali dei servizi finalizzati al miglioramento della fruizione di beni culturali di proprietà dello Stato — sia prevalentemente riconducibile alla funzione di tutela dei beni culturali, la cui disciplina in base alla lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione è affidata esclusivamente alla potestà legislativa statale, ovvero a quella della valorizzazione dei beni culturali che il terzo comma del medesimo articolo 117 attribuisce alla competenza legislativa concorrente;

all'articolo 34, comma 2, appare necessario specificare che l'emissione dei titoli obbligazionari e la contrazione dei mutui da parte degli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo è ammessa esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento ai sensi del nuovo articolo 119, ultimo comma della Costituzione.

La I Commissione affari costituzionali esaminati altresì gli emendamenti presentati all'Assemblea al disegno di legge finanziaria 2002, C. 1984/A, e al disegno di legge di bilancio per l'anno 2002 e di bilancio pluriennale 2002-2004, C. 1985/A e relative note di variazione;

esprime

PARERE CONTRARIO

sui seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi al disegno di legge finanziaria 2002, C. 1984/A:

6.0.1 Molinari;

16. 19* Sgobio e 16. 20* Bressa;

16. 109 Alberto Giorgetti;

16. 104 Giuseppe Drago, 16. 103 Giuseppe Drago e 16. 122 Alberto Giorgetti;

16. 01 Giuseppe Drago e 16. 02 Piscitello.

ed esprime:

PARERE FAVOREVOLE

sui restanti emendamenti e articoli aggiuntivi al disegno di legge finanziaria 2002, c. 1984/A nonché sugli emendamenti al disegno di legge di bilancio per l'anno 2002 e pluriennale 2002-2004, C. 1985/A e relative note di variazione.

(A.C. 1984 - Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

ART. 1.

(Risultati differenziali).

1. Per l'anno 2002, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 33.157 milioni di euro, al netto di 14.574 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.066 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2002, resta

fissato, in termini di competenza, in 224.636 milioni di euro per l'anno finanziario 2002.

2. Per gli anni 2003 e 2004 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.659 milioni di euro ed in 29.800 milioni di euro, al netto di 5.016 milioni di euro per l'anno 2003 e 3.099 milioni di euro per l'anno 2004, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 219.367 milioni di euro ed in 225.684 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2003 e 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 29.955 milioni di euro ed in 26.339 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 217.663 milioni di euro ed in 222.223 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Il Governo presenta alle Camere entro il 30 giugno 2002 una relazione che prospetta analiticamente gli effetti prodotti sull'andamento delle entrate dai provvedimenti legislativi recanti incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo. La relazione indica i dati ed i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti ed ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare.

5. Fino alla presentazione della relazione di cui al comma 4 non possono essere emanati i decreti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

6. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono destinate prioritariamente al conseguimento della misura del saldo netto da finanziare stabilita dal comma 1 del presente articolo, alla copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti

necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

ART. 1.

(Risultati differenziali).

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: sull'andamento delle entrate aggiungere le seguenti: e sui saldi.

1. 2. Morgando, De Franciscis.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: tecnica.

Conseguentemente, al comma 6

sostituire le parole: dal comma 1 con le seguenti: dai commi 1 e 2;

sostituire le parole: alla copertura finanziaria di con le seguenti: salvo che si renda necessario finanziare;

sostituire le parole da: ovvero riduzioni fino alla fine del comma con il seguente periodo: In quanto eccedenti rispetto agli obiettivi di saldo netto da finanziare di cui al periodo precedente, le eventuali maggiori entrate a legislazione vigente sono destinate a misure di riduzione della pressione fiscale, finalizzate al

conseguimento dei valori programmatici fissati al riguardo nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

1. 10. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sulla relazione le Camere acquisiscono il parere della Corte dei conti.

1. 3. Morgando, De Franciscis.

Al comma 5, dopo le parole: presentazione della relazione di cui al comma 4 aggiungere le seguenti: e alla approvazione di un parere motivato da parte delle Commissioni parlamentari competenti.

1. 4. Grandi.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , salvo che il parere delle Commissioni parlamentari sia contrario.

1. 5. Grandi.

Al comma 6, sostituire le parole da: al conseguimento fino alla fine del comma con le seguenti: a garantire il conseguimento degli obiettivi pluriennali relativi all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e ai saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2002-2005. Le eventuali maggiori entrate eccedenti rispetto a tali obiettivi e non riconducibili alla maggiore crescita economica rispetto a quella prevista nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono destinate alla riduzione della pressione fiscale, salvo che si renda necessario finanziare interventi urgenti e imprevisti connessi a calamità naturali, pericoli per la sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

1. 1. (vedi 1. 5) Lion.

(A.C. 1984 - Sezione 4)**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****TITOLO III****DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI SPESA****CAPO I****ONERI DI PERSONALE****ART. 13.***(Rinnovi contrattuali).*

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2002-2003 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa, comportanti ulteriori incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento per ciascuno degli anni del biennio, sono quantificati, complessivamente, in 1.240,48 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 2.299,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Tali risorse sono ripartite ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando che quanto disposto dall'articolo 24 comma 3, del citato decreto si applica a decorrere dalla data di definizione della contrattazione integrativa. Fino a tale data i compensi di cui al medesimo articolo 24, comma 3, restano attribuiti ai dirigenti cui gli incarichi sono conferiti. Restano a carico delle risorse dei fondi unici di amministrazione, e comunque di quelle destinate alla contrattazione integrativa, gli oneri relativi ai passaggi all'interno delle aree in attuazione del nuovo ordinamento del personale.

2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al rimanente personale statale in regime di diritto

pubblico sono determinate in 454,08 milioni di euro per l'anno 2002 e in 843,67 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, con specifica destinazione, rispettivamente, di 422,46 milioni di euro e 784,92 milioni di euro per il personale militare e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, l'apposito fondo costituito ai sensi dell'articolo 50, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa, è incrementato di 108,46 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Il predetto fondo è incrementato, per l'anno 2003, di 381,35 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2004, della somma complessiva di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al conseguimento delle economie derivanti dal processo attuativo delle disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'articolo 15 della presente legge. Eventuali economie di spesa, da verificarsi annualmente, derivanti dalla riduzione della consistenza numerica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, non conseguenti a terziarizzazione del servizio, sono destinate ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del medesimo personale. Un'ulteriore somma di 35 milioni di euro per l'anno 2002 è destinata, secondo i criteri e le modalità fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti. In relazione alle esigenze determinate dal processo di attuazione dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, è stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al personale dirigente delle istituzioni scolastiche.

4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze ar-

mate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto alla criminalità e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di rischio ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale. Per la progressiva attuazione del disposto di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziati le ulteriori somme di 47 milioni di euro per l'anno 2002, di 92 milioni di euro per l'anno 2003 e di 138 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

5. A decorrere dall'anno 2002, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, sono stanziati le somme di 5,16 milioni di euro e di 9,30 milioni di euro da destinare, rispettivamente, al personale della carriera diplomatica ed al personale della carriera prefettizia.

6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

7. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni, delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, nonché degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in

sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, si attengono, anche per la contrattazione integrativa, ai criteri indicati per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per i rinnovi contrattuali.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

ONERI DI PERSONALE

ART. 13.

(Rinnovi contrattuali).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "contrattazione collettiva nazionale, aggiungere le seguenti: ", determinati in ragione dei tassi di inflazione programmata e del recupero dello scostamento fra inflazione programmata e inflazione reale.

Conseguentemente, al medesimo periodo:

sostituire le parole: "1.240,48 milioni di euro con le seguenti: "1.922,49 milioni di euro;

sostituire le parole: "2.299,85 milioni di euro con le seguenti: "3.655,19 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

13. 1. (vedi 0. 11. 89. 3.) Bressa.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: contrattazione collettiva nazionale, aggiungere le seguenti: determinati in ragione dei tassi di inflazione programmata e del recupero dello scostamento fra inflazione programmata e inflazione reale,

Conseguentemente, al medesimo periodo:

sostituire le parole: 1.240,48 milioni di euro *con le seguenti:* 1.922,49 milioni di euro;

sostituire le parole: 2.299,85 milioni di euro *con le seguenti:* 3.655,19 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

13. 2. (vedi 0. 11. 89. 4 e 11. 52.) Cordoni, Guerzoni, Del Bono, Innocenti, Michele Ventura, Roberto Barbieri.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: contrattazione collettiva nazionale, aggiungere le seguenti: determinati in ragione dei tassi di inflazione programmata e del recupero dello scostamento fra inflazione programmata e inflazione reale,

Conseguentemente, al medesimo periodo:

sostituire le parole: 1.240,48 milioni di euro *con le seguenti:* 1.922,49 milioni di euro;

sostituire le parole: 2.299,85 milioni di euro *con le seguenti:* 3.655,19 milioni di euro.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi- L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani

13. 11. (vedi 11. 48) Violante, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Rizzo, Pennacchi, Michele Ventura, Roberto Barbieri, Morgando, Villetti, Lion, Pistone.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: destinare alla contrattazione integrativa, aggiungere le seguenti: sia per i rinnovi contrattuali che per il recupero dello scostamento tra l'inflazione programmata e quella reale del periodo contrattuale precedente.

Conseguentemente, al medesimo periodo:

sostituire le parole: 1.240,48 milioni di euro *con le seguenti:* 1.922, 49 milioni di euro;

sostituire le parole: 2.299,85 milioni di euro *con le seguenti:* 3.655,19 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis. — 1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 5 per cento ».

2. All'articolo 12, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Il versamento di cui al comma 1 può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 28 febbraio 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata ».

13. 6. (vedi 11. 2.) Grandi, Buffo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1.240,48 milioni di euro *con le seguenti:* 1.481, 20 milioni di euro;

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 2.299,85 milioni di euro con le seguenti: 2.713,81 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

13. 3. (vedi 11. 22 e ex 0. 11. 89. 1.) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è soppresso.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

13. 12. (ex 11. 35 e 14. 183.) Rocchi.

Al comma 2, sostituire le parole: 454,08 milioni di euro con le seguenti: 640,83 milioni di euro.

Conseguentemente, al medesimo comma:

sostituire le parole: 843,67 milioni di euro con le seguenti: 1.218,39 milioni di euro;

sostituire le parole: 422,46 milioni di euro con le seguenti: 598,35 milioni di euro;

sostituire le parole: 784,92 milioni di euro con le seguenti: 1.137,45 milioni di euro.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani

13. 14. (vedi *11. 49 e 11.46.) Violante, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Rizzo, Michele Ventura, Roberto Barbieri, Morgando, Villetti, Lion, Pistone.

Al comma 2, sostituire le parole: 454,08 milioni di euro con le seguenti: 640,83 milioni di euro.

Conseguentemente, al medesimo comma:

sostituire le parole: 843,67 milioni di euro con le seguenti: 1.218,39 milioni di euro;

sostituire le parole: 422,46 milioni di euro con le seguenti: 598,35 milioni di euro;

sostituire le parole: 784,92 milioni di euro con le seguenti: 1.137,45 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

13. 4. (vedi 11. 55. e ex 0. 11. 89. 4.) Cordoni, Innocenti, Guerzoni, Del Bono, Michele Ventura, Roberto Barbieri.

Al comma 2, sostituire le parole: 454,08 milioni di euro con le seguenti: 640,83 milioni di euro.

Conseguentemente, al medesimo comma:

sostituire le parole: 843,67 milioni di euro con le seguenti: 1.218,39 milioni di euro;

sostituire le parole: 422,46 milioni di euro con le seguenti: 598,35 milioni di euro;

sostituire le parole: 784,92 milioni di euro con le seguenti: 1.137,45 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

13. 5. (vedi 11. 39. e ex 0. 11. 89. 2.) Bressa.

Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

A decorrere dal 2002 è stanziata la somma di 1.000.000 di euro da destinare alla copertura della responsabilità civile ed

amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle forze di polizia nello svolgimento della propria attività istituzionale.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, modificare gli importi come segue:

2002: — 1.000;
2003: — 1.000;
2004: — 1.000.

13. 43. *(Nuova formulazione)* Lucidi, Minniti, Diana, Ruzzante, Roberto Barbieri, Michele Ventura.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire la parola: militare con le seguenti: delle Forze armate.

13. 44. (ex 11. 13.) Lavagnini.

(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono inoltre stanziati per l'anno 2002 la somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del predetto personale per valorizzare la peculiarità dei loro compiti utilizzando fino alla copertura di tali maggiori oneri i proventi derivanti dalla cessione di immobili o infrastrutture assegnati o in uso al Ministero della difesa, in conseguenza della attuazione delle norme di cui al decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

13. 27. (ex 1984/IV/11. 1.) Minniti, Angioni, Ruzzante, Pisa, Manzini, Rottundo, Molinari, Ostillio, Lucidi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, l'apposito fondo costituito ai sensi dell'articolo 50, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa, è disposto un incremento di 144,61 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, nonché un ulteriore incremento del fondo di 337,41 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 144,61 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. In relazione alle esigenze determinate dal processo di attuazione dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, è stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma di 27,54 milioni di euro destinata al personale dirigente delle istituzioni scolastiche.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

13. 15. (ex 11. 25.) Russo Spina, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni, Titti De Simone.

Al comma 3, sostituire il primo, il secondo ed il terzo periodo con i seguenti:

Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1 ed in aggiunta a quanto previsto all'articolo 21, comma 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'apposito fondo costituito ai sensi dell'articolo 50, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa, è incrementato di 216,92 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. È disposto un ulteriore incremento del fondo di 506,12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 216,92 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. La metà di tali ultimi incrementi, indicati nel triennio, è destinata al finanziamento di interventi tesi all'attribuzione al personale docente, nell'ambito della contrattazione nazionale, di una progressione economica in relazione

allo sviluppo della propria professionalità ed alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto - Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto - Socialisti Democratici Italiani*

13. 18. (ex * 11. 50., * 11. 44. e * 11. 56.)
Violante, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Rizzo, Michele Ventura, Roberto Barbieri, Morgando, Villetti, Lion, Pistone, Pennacchi, Capitelli, Sasso, Grignaffini.

Al comma 3, sostituire il primo, il secondo ed il terzo periodo con i seguenti:

Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1 ed in aggiunta a quanto previsto all'articolo 21, comma 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'apposito fondo costituito ai sensi dell'articolo 50, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa, è incrementato di 216,92 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. È disposto un ulteriore incremento del fondo 506,12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 216,92 milioni di euro a decorrere dal 2004. La metà di tali ultimi incrementi, indicati nel triennio, è destinata al finanziamento di interventi tesi all'attribuzione al personale docente, nell'ambito della contrattazione nazionale, di una progressione economica in relazione allo sviluppo della propria professionalità ed alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

13. 16. (ex 11. 40.) Bressa.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 108,46 milioni di euro con le seguenti: 144, 61 milioni di euro.

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: 20, 66 milioni di euro con le seguenti: 27,54 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

13. 48. (ex 11. 23.) Russo Spina, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni, Titti De Simone.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: , subordinatamente fino alla fine del periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

13. 19. (ex 11. 24.) Russo Spina, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: 273,72 milioni di euro fino alla fine del periodo con le seguenti: 273,12 milioni di euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale militare e delle forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto alla criminalità e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di rischio.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

13. 25. (ex 11. 87.) Molinari, Ostilio.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: successive modificazioni aggiungere le seguenti: nonché del personale prefettizio di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

13. 20. (ex 11. 36.) Rocchi.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: successive modificazioni aggiungere le seguenti: nonché del personale prefettizio di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

13. 51. (ex 11. 64.) Giuseppe Drago, Monigiello, Peretti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: in operazioni di contrasto fino alla fine del periodo con le seguenti: o indirettamente in operazioni di contrasto alla criminalità e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di rischio.

13. 26. (ex 11. 88.) Molinari.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero in operazioni fino alla fine del periodo.

13. 21. (ex 11. 26.) Russo Spina, Giordano, Deiana.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole da: del disposto fino alla fine del comma con le seguenti: dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sulla base delle retribuzioni in godimento anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stanziati le somme di 48,14 milioni di euro per l'anno 2002, di 337,02 milioni di euro per l'anno 2003 e di 625,95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 48.140;
2003: — 337.020;
2004: — 625.950.

13. 55 (ex * 11. 85). Ramponi, Ascierio, Cannella, Gamba, Giorgio Conte, Geraci.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: 92 milioni di euro per l'anno 2003 e di 138 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 con le seguenti: 373 milioni di euro per l'anno 2003 e di 635 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 utilizzando i proventi derivanti dall'attuazione delle norme di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in misura pari agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

13. 49. Minniti, Lucidi, Pisa, Manzini, Luongo, Lumia, Diana, Rotundo, Ruzzante, Ostilio, Molinari, Angioni.

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di allineamento giuridico ed economico tra gli ufficiali delle Forze armate e quelli delle Forze di polizia e dell'Arma dei carabinieri è stanziata la somma di 10.108 milioni per l'anno 2002 e di 10.108 milioni per ciascuno degli anni 2003 e 2004. All'articolo 5, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: « lo stipendio » sono sostituite dalle seguenti: « il trattamento economico »;

b) alla lettera b), le parole: « lo stipendio » sono sostituite dalle seguenti: « il trattamento economico ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 10.108;
2003: — 10.108;
2004: — 10.108.

***13. 60.** Minniti, Lucidi, Pisa, Manzini, Luongo, Lumia, Diana, Rotundo, Ruzzante, Ostilio, Molinari, Angioni.

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di allineamento giuridico ed economico tra gli ufficiali delle Forze armate e quelli delle Forze di polizia e dell'Arma dei carabinieri è stanziata la somma di 10.108 milioni per l'anno 2002 e di 10.108 milioni per ciascuno degli anni 2003 e 2004. All'articolo 5, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: « lo stipendio » sono sostituite dalle seguenti: « il trattamento economico »;

b) alla lettera b), le parole: « lo stipendio » sono sostituite dalle seguenti: « il trattamento economico ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 10.108;

2003: — 10.108;

2004: — 10.108.

***13. 61.** Lavagnini.

Al comma 5, sostituire le parole: da destinare, rispettivamente, al personale della carriera diplomatica e al personale della carriera prefettizia *con le seguenti:* e di 10 milioni di euro da destinare, rispettivamente, al personale della carriera diplomatica, al personale della carriera prefettizia e ai professori e ricercatori universitari.

Conseguentemente, al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

13. 52. (ex 11. 68). Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Ranieli.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , nonché la somma di 41,31 milioni di euro da destinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al completamento e all'allineamento del processo di perequazione retributiva per i dirigenti delle forze armate e delle forze di polizia, con le procedure previste dall'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 41.310;

2003: — 41.310;

2004: — 41.310.

13. 50. (ex *11. 84). Minniti, Manzini, Pisa, Lucidi, Luongo, Lumia, Diana, Rotundo, Ruzzante, Ostillio, Molinari, Angioni.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e ai professori e ai ricercatori.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

13. 53. (ex 11. 69). Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Ranieli.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: per il biennio 2002-2003 *fino alla fine del comma con le seguenti:* , calcolati comprensivi degli aumenti derivanti dall'inflazione reale, e quindi con successivo recupero a conguaglio, per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e delle autonomie locali, del servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, nonché degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico del bilancio dello Stato, analogamente a quanto attiene alla contrattazione integrativa.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

13. 22. (ex 11. 27.) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

***13. 23.** (ex * 11. 51., * 11. 43., * 11. 45., *11. 4., *11. 1.) Violante, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Rizzo, Michele Ventura, Roberto Barbieri, Morgando, Villetti, Lion, Pistone, Olivieri, Sereni, Abbondanzieri, Amici, Bielli, Buemi, Carboni, Cento, Chiti, Coluccini, Duca, Diliberto, Galeazzi, Grotto, Intini, Mariani, Rava, Rossiello, Sgobio, Squaglia, De Brasi, Albertini, Battaglia, Boselli, Calzolaio, Carli, Ceremigna, Cialente, Armando Cossutta, Detomas, Fioroni, Giacco, Gambini, Leoni, Panattoni, Quartiani, Ruggia, Siniscalchi, Tolotti, Tidei, Vianello, Albonetti, Bellillo, Bova, Capitelli, Cazzaro, Chiaromonte, Ciani, Maura Cossutta, Di Gioia, Gasperoni, Grignaffini, Innocenti, Maran, Zappaterra, Raffaldini, Rocchi, Sandi, Soda, Vigni, Villetti, Grandi, Buffo, Marone, Lucidi.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

* **13. 24.** (ex 11. 41.) Bressa.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis. — 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno, procede alla ricognizione della

percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmata previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria per il medesimo anno e la variazione media dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica per i dodici mesi precedenti la suddetta data.

2. I datori di lavoro pubblici corrispondono ai propri dipendenti, in occasione del periodo di paga relativo al mese di gennaio, una somma determinata applicando alla retribuzione di cui all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, corrisposta nell'anno solare precedente, la percentuale determinata dal decreto di cui al comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

13. 01. (ex 11. 02.) Bertinotti, Russo Spena, Giordano, Deiana, Titti De Simone, Alfonso Gianni, Mantovani, Mascia, Pisapia, Valpiana, Vendola.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'orario normale di lavoro, secondo le modalità di calcolo previste dai contratti collettivi dei lavoratori, è fissato in 35 ore settimanali.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

13. 02. (ex 11. 015.) Bertinotti, Russo Spena, Giordano, Deiana, Titti De Simone, Alfonso Gianni, Mantovani, Mascia, Pisapia, Valpiana, Vendola.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

1. Al fine di ricostruire il fondo integrativo per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori universitari, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2002.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 120.000;

13. 05. (ex 11. 0. 16). Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Ranieli.

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
CCD-CDU-BIANCOFIORE**

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di Contabilità Generale dello Stato in materia di bilancio, Articolo 9-ter: fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - Cap. 3003):

2002: - 200;

2003: - 200;

2004: - 200.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, voce: Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 -Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 3191, 3192/P, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo -

Cap. 3460, 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 8641, 8642, 8643, 8645) apportare le seguenti variazioni:

2002: - 200;

2003: - 200;

2004: - 200.

Compensazione n. 2

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 10 per cento per l'anno 2002, dell'8 per cento negli anni 2003-2004.

Compensazione n. 3

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, ridurre gli accantonamenti di tutti i Ministeri in misura pari al 10 per cento per gli anni 2002, 2003, 2004 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2002 e le relative proiezioni per gli anni 2003-2004 relativi alla categoria IV, con esclusioni delle spese relative al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente pre-determinate, sono ridotte del 5 per cento.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 Agenzie Fiscali (Agenzia delle entrate, Agenzia del demanio, Agenzia del territorio, e Agenzia delle dogane), ridurre gli importi previsti del 10 per cento.

Compensazione n. 6.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 2

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 468 del 1978 apportare le seguenti variazioni:

2002: — 120.200;

2003: — 208.549;

2004: — 188.288.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 4.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MARGHERITA-D.L.-L'ULIVO

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante

disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « ad una somma pari al 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « ad una somma pari al 3 per cento ».

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 468 del 1978 apportare le seguenti variazioni:

2002: — 120.200;

2003: — 208.549;

2004: — 188.288.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, l'aliquota delle accise sul tabacco è elevata al 60 per cento.

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997 n.449 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2002 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno per ossido di azoto, per le emissioni di uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione »

Compensazione n. 9.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO RIFONDAZIONE COMUNISTA

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito in legge n. 409 del 23 novembre 2001, le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 3 per cento per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, 2004 ».

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito in legge n. 409 del 23 novembre 2001, le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 25 per cento per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, 2004 ».

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 51, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È abrogato il Capo VI della legge n. 383 del 18 ottobre 2001 recante « Primi interventi per il rilancio dell'economia »

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e suc-

cessive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 77.469 euro all'anno.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata dell'80 per cento.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 65 per cento.

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2002 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, la retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci

volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

Il limite di cui al comma i si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legge medesimo, nonché sostituire all'articolo 3 comma 144 lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » con le seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

Compensazione n. 9.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze

2002: — 250.000;

2003: — 250.000;

2004: — 250.000;

rubrica: Ministero della Difesa

2002: — 10.123;

2003: — 10.269;

2004: — 10.269.

Compensazione n. 10.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, le parole: 2 per cento, 1,5 per cento sono sostituite con le seguenti: 6,7 per cento, 6,5 per cento.

Compensazione n. 11.

Conseguentemente, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni o soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0.05 per cento delle somme trasferite.

Compensazione n. 12.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, ridurre gli importi relativi a tutte le voci, al netto delle regolazioni debitorie, del 52 per cento per il 2002 e del 49 per cento per gli anni 2003 e 2004.

Compensazione n. 13.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A sopprimere gli importi relativi a tutte le voci, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 14.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 15.

Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2002-2004 sono ridotti di complessive lire 8.000 miliardi per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Compensazioni n. 16.

COMPENSAZIONI PRESENTATE UNITARIAMENTE DAI GRUPPI DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO, MARGHERITA, DL - L'ULIVO, MISTO - COMUNISTI ITALIANI, MISTO - VERDI - L'ULIVO E MISTO - SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 3.

(A.C. 1984 - Sezione 5)**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 14.**

*(Compatibilità della spesa in materia
di contrattazione collettiva nazionale
ed integrativa).*

1. Al comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, l'esame delle ipotesi di accordo è effettuato dal competente comitato di settore e dal Presidente del Consiglio dei ministri, che si esprime attraverso il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. In caso di divergenza nella valutazione degli oneri e ove il comitato di settore disponga comunque per l'ulteriore corso dell'accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso dello Stato alla copertura delle spese derivanti dalle disposizioni sulle quali il Governo ha formulato osservazioni ».

2. Dopo l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

« ART. 40-bis. — *(Compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa).* — 1. Per le amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, i comitati di settore ed il Governo procedono a verifiche congiunte in merito alle implicazioni finanziarie complessive della contrattazione integrativa di comparto definendo metodologie e criteri di riscontro anche a campione sui contratti integrativi delle singole amministrazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Gli organi di controllo interno indicati all'articolo 48, comma 6, inviano an-

nualmente specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica.

3. Nel caso in cui i controlli e le rilevazioni di cui ai commi 1 e 2 evidenzino costi non compatibili con i vincoli di bilancio, secondo quanto prescritto dall'articolo 40, comma 3, le relative clausole dell'accordo integrativo sono nulle di diritto.

4. Tra gli enti pubblici non economici di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si intendono ricompresi anche quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del presente decreto legislativo ».

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO
PRESENTATI ALL'ARTICOLO
14 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 14.**

*(Compatibilità della spesa in materia di
contrattazione collettiva nazionale ed inte-
grativa).*

Sopprimerlo.

* **14. 1.** (ex 12. 26) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Sopprimerlo.

* **14. 2.** (ex 12. 11, ex 12. 17 e ex 12. 1) Olivieri, Sereni, Pennacchi, Abbondanzieri, Amici, Bielli, Buemi, Carboni, Cento, Chiti, Coluccini, Duca, Roberto Barbieri, Morgando, Diliberto, Galeazzi, Grotto, Intini, Raffaella Mariani, Pistone, Rava, Rossiello, Sgobio, Squeglia, De Brasi, Michele Ventura, Albertini, Battaglia, Boselli, Calzolaio, Carli, Ceremigna, Armando Cossutta, Detomas, Fioroni, Giacco, Gambini, Leoni,

Panattoni, Quartiani, Rizzo, Ruggia, Siniscalchi, Tolotti, Tidei, Vianello, Albonetti, Bellillo, Bova, Capitelli, Cazzaro, Chiaromonte, Ciani, Maura Cossutta, Di Gioia, Gasperoni, Grignaffini, Innocenti, Maran, Pappaterra, Raffaldini, Rocchi, Sandi, Soda, Vigni, Villetti, Grandi, Buffo, Lucidi.

Sopprimerlo.

* 14. 3. (ex 12. 12) Bressa.

Sopprimere il comma 1.

14. 5. (ex 12. 18) Maura Cossutta, Pistone.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: , resta in ogni caso escluso fino alla fine del comma.

14. 6. (ex 12. 19) Maura Cossutta, Pistone.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

14. 7. (ex 12. 13) Bressa.

Sopprimere il comma 2.

* 14. 8. (ex 1984/XI/12. 1) Soda, Amici, Bielli, Marone, Chiti.

Sopprimere il comma 2.

* 14. 9. (ex 12. 20) Maura Cossutta, Pistone.

Al comma 2, capoverso Art. 40-bis, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ed il Governo.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere la parola: congiunte.

14. 10. (ex 12. 10 e 12. 2.) Soda, Grandi, Olivieri, Sereni, Abbondanzieri, Amici, Bielli, Buemi, Carboni, Cento, Chiti, Coluccini, Duca, Diliberto, Galeazzi, Grotto, Intini, Raffaella Mariani, Pistone, Rava, Rossiello, Sgobio, Squeglia, De Brasi, Michele Ventura, Albertini, Battaglia, Boselli, Calzolaio, Carli, Ceremigna, Armando Cossutta, Detomas, Fioroni, Giacco, Gambini, Leoni, Panattoni, Quartiani, Rizzo, Ruggia, Siniscalchi, Tolotti, Tidei, Vianello, Albonetti, Bellillo, Bova, Capitelli, Cazzaro, Chiaromonte, Ciani, Maura Cossutta, Di Gioia, Gasperoni, Grignaffini, Innocenti, Maran, Pappaterra, Raffaldini, Rocchi, Sandi, Vigni, Villetti, Lucidi.

Al comma 2, capoverso Art. 40-bis, comma 2, dopo le parole: all'articolo 48, comma 6, aggiungere le seguenti: , con esclusione di quelli degli enti locali.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

14. 12. (ex 12. 14) Bressa.

Al comma 2, capoverso Art. 40-bis, comma 2, dopo le parole: all'articolo 48, comma 6, aggiungere le seguenti: , con esclusione di quelli degli enti locali.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Verdi-L'Ulivo, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Comunisti Italiani.

14. 13. (ex 12. 9) Olivieri, Sereni, Abbondanzieri, Amici, Bielli, Buemi, Carboni, Cento, Chiti, Coluccini, Duca, Diliberto, Galeazzi, Grotto, Intini, Raffaella Mariani, Pistone, Rava, Rossiello, Sgobio, Squeglia, De Brasi, Ventura, Michele Ventura, Albertini, Battaglia, Boselli, Calzolaio, Carli, Ceremigna, Armando Cossutta, Detomas, Fioroni, Giacco, Gambini, Leoni, Panattoni, Quartiani,

Rizzo, Ruggia, Siniscalchi, Tolotti, Tidei, Vianello, Albonetti, Bellillo, Bova, Capitelli, Cazzaro, Chiaromonte, Ciani, Maura Cossutta, Di Gioia, Gasperoni, Grignaffini, Innocenti, Maran, Pappaterra, Raffaldini, Rocchi, Sandi, Soda, Vigni, Villetti, Lucidi.

Al comma 2, capoverso Art. 40-bis, sopprimere il comma 3.

14. 14. (ex 12. 21) Sgobio, Pistone.

Al comma 2, capoverso Art. 40-bis, comma 3, dopo la parola: bilancio aggiungere le seguenti: delle rispettive amministrazioni.

14. 15. (ex 12. 8 e ex 12. 4) Olivieri, Sereni, Abbondanzieri, Amici, Bielli, Buemi, Carboni, Cento, Chiti, Coluccini, Duca, Diliberto, Galeazzi, Grotto, Intini, Raffaella Mariani, Pistone, Rava, Rossiello, Sgobio, Squeglia, De Brasi, Michele Ventura, Albertini, Battaglia, Boselli, Calzolaio, Carli, Ceremigna, Armando Cossutta, Detomas, Fioroni, Giacco, Gambini, Leoni, Panattoni, Quartiani, Rizzo, Ruggia, Siniscalchi, Tolotti, Tidei, Vianello, Albonetti, Bellillo, Bova, Capitelli, Cazzaro, Chiaromonte, Ciani, Maura Cossutta, Di Gioia, Gasperoni, Grignaffini, Innocenti, Maran, Pappaterra, Raffaldini, Rocchi, Sandi, Soda, Vigni, Villetti, Grandi, Lucidi.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

1. In deroga alla legge 4 agosto 1984, n. 442 e in coerenza con i programmi di difesa del suolo e di sistemazione idrogeologica approvati dal Consiglio regionale, la regione Calabria può autorizzare l'assunzione di operai specializzati in relazione alle reali esigenze di intensificazione delle attività relative alla silvicoltura, alla pre-

venzione e agli interventi antincendio e di protezione civile, alla tutela del patrimonio forestale e ambientale, alla difesa del suolo, alla sistemazione idraulico-forestale e delle connesse infrastrutture civili, nella misura non superiore al 25 per cento del numero complessivo delle giornate lavorative effettuate al 30 dicembre 2001 e ciò per compensare in parte la perdita di giornate lavorative dovuta a dimissioni o pensionamenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

14. 01. (ex 12. 06) Oliverio, Meduri, Minniti, Pappaterra, Loiero, Bova, Camo, Mancini.

COMPENSAZIONI PRESENTATE UNITARIAMENTE DAI GRUPPI DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO, MARGHERITA, DL - L'ULIVO, MISTO - COMUNISTI ITALIANI, MISTO - VERDI - L'ULIVO E MISTO - SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 3.

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
MARGHERITA-D.L.-L'ULIVO**

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « ad una somma pari al 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « ad una somma pari al 3 per cento ».

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 468 del 1978 apportare le seguenti variazioni:

2002: — 120.200;

2003: — 208.549;

2004: — 188.288.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, l'aliquota delle accise sul tabacco è elevata al 60 per cento.

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997 n.449 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2002 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi di azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno per ossido di azoto, per le emissioni di uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione »

Compensazione n. 9.

(A.C. 1984 - Sezione 6)**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 15.***(Riordino degli organismi collegiali).*

1. Ai fini del contenimento della spesa e di maggiore funzionalità dei servizi e delle procedure, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni, escluse quelle delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, di istituire comitati, commissioni, consigli ed altri organismi collegiali, ad eccezione di quelli di carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli organismi tecnici e ad elevata specializzazione già operanti nelle pubbliche amministrazioni ritenuti indispensabili ai sensi del comma 1. Per le amministrazioni statali si provvede con decreto di natura non regolamentare del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le restanti amministrazioni pubbliche, si provvede con atto dell'organo di direzione politica responsabile, da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione vigilante e alla verifica degli organi interni di controllo. Gli organismi collegiali non individuati come indispensabili dai predetti provvedimenti sono conseguentemente soppressi.

3. Scaduto il termine di cui al comma 2 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, è fatto divieto di corrispondere alcun compenso ai componenti degli organismi collegiali.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 15.***(Riordino degli organismi collegiali)**Sopprimerlo.***Seguono compensazioni del Gruppo Mar-
gherita, DL-L'Ulivo.****15. 1.** (ex 13. 4.) Bressa.*Sopprimerlo.***Seguono compensazioni del Gruppo Rifon-
dazione Comunista.****15. 2.** (ex 13. 16.) Russo Spena, Giordano, Mascia.*Al comma 1, sostituire le parole: alle pubbliche amministrazioni con le seguenti: alle amministrazioni dello Stato.**Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il terzo periodo.***Seguono compensazioni del Gruppo Mar-
gherita, DL-L'Ulivo.****15. 3.** (ex 13. 5.) Bressa.*Al comma 1, sostituire le parole: alle pubbliche amministrazioni con le seguenti: alle amministrazioni dello Stato.**Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il terzo periodo.***Seguono compensazioni presentate unita-
riamente dai Gruppi Democratici di Sini-
stra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Mi-
sto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi- L'Ulivo
e Misto -Socialisti Democratici Italiani.****15. 4.** (ex 13. 6.) Morgando, Roberto Barbieri.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

15. 5. (ex 13. 17.) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: da sottoporre aggiungere la seguente: preventivamente.

15. 6. (ex 13. 13.) Lion.

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: organismi collegiali aggiungere le seguenti: la cui composizione è di esclusiva designazione statale.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

15. 7. (ex 13. 8.) Rizzo, Pistone.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Sono ritenuti organismi collegiali comunque indispensabili quelli aventi competenze in materie ovvero afferenti a risorse strategiche. Per tali organismi non si applica la procedura di cui al presente comma.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

15. 11. (ex 13. 7.) Rizzo, Pistone.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono ritenuti organismi collegiali indispensabili quelli aventi composizione mista, Stato-regioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

15. 8. (ex 13. 9.) Rizzo, Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2003, le amministrazioni di cui al comma

1 applicano le procedure previste dall'articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, verificando la permanenza dei requisiti individuati al comma 1 del presente articolo.

15. 12. (ex * 13. 15.) Alberto Giorgetti, Cristaldi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. All'articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La soppressione di diritto opera anche qualora il provvedimento di cui al presente comma non sia stato adottato entro il termine previsto.

15. 13. (ex 1984/I/13. 1. e 13. 18) Soda.

COMPENSAZIONI PRESENTATE UNITARIAMENTE DAI GRUPPI DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO, MARGHERITA, DL - L'ULIVO, MISTO - COMUNISTI ITALIANI, MISTO - VERDI - L'ULIVO E MISTO - SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 3.

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
RIFONDAZIONE COMUNISTA**

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito in legge n. 409 del 23 novembre 2001, le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 3 per cento per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, 2004 ».

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito in legge n. 409 del 23 novembre 2001, le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 25 per cento per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, 2004 ».

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 51, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È abrogato il Capo VI della legge n. 383 del 18 ottobre 2001 recante « Primi interventi per il rilancio dell'economia »

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 77.469 euro all'anno.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata dell'80 per cento.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 65 per cento.

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2002 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, la retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

Il limite di cui al comma i si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legge medesimo, nonché sostituire all'articolo 3 comma 144 lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » con le seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

Compensazione n. 9.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze

2002: — 250.000;

2003: — 250.000;

2004: — 250.000;

rubrica: Ministero della Difesa

2002: — 10.123;

2003: — 10.269;

2004: — 10.269.

Compensazione n. 10.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, le parole: 2 per cento, 1,5 per cento sono sostituite con le seguenti: 6,7 per cento, 6,5 per cento.

Compensazione n. 11.

Conseguentemente, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni o soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0.05 per cento delle somme trasferite.

Compensazione n. 12.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, ridurre gli importi relativi a tutte le voci, al netto delle regolazioni debitorie, del 52 per cento per il 2002 e del 49 per cento per gli anni 2003 e 2004.

Compensazione n. 13.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A sopprimere gli importi relativi a tutte le voci, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 14.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 15.

Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2002-2004 sono ridotti di complessive lire 8.000 miliardi per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Compensazioni n. 16.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MARGHERITA-D.L.-L'ULIVO

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « ad una somma pari al 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « ad una somma pari al 3 per cento ».

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 468 del 1978 apportare le seguenti variazioni:

2002: — 120.200;

2003: — 208.549;

2004: — 188.288.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, l'aliquota delle accise sul tabacco è elevata al 60 per cento.

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997 n.449 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2002 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per

anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno per ossido di azoto, per le emissioni di uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione »

Compensazione n. 9.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-COMUNISTI ITALIANI

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:

voce: Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560)

2002: - 15.000;

2003: - 15.000;

2004: - 15.000;

voce: Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1980: - ART. 36 assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680/p):

2002: - 10.000;

2003: - 10.000;

2004: - 10.000;

voce: Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche: - ART. 4: istituzione dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione (3.1.2.33 Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707):

2002: - 5.000;

2003: - 5.000;

2004: - 5.000;

voce: Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: - ART. 4: Autonomia finanziaria (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160)

2002: - 50.000;

2003: - 50.000;

2004: - 50.000;

voce: Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575):

2002: - 10.000;

2003: - 10.000;

2004: - 10.000;

voce: Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525/p):

2002: - 60.000;

2003: - 60.000;

2004: - 60.000;

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia

delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane - capp. 3920, 3921; 6.2.3.7. - Agenzia delle dogane - cap. 7781):

2002: — 150.000;

2003: — 150.000;

2004: — 150.000;

voce: Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115):

2002: — 200.000;

2003: — 200.000;

2004: — 200.000;

voce: Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa: — ART. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 — Consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali - cap. 2170/p):

2002: — 35.000;

2003: — 35.000;

2004: — 35.000;

rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

voce: Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4 - Università ed istituti non statali - cap. 5502):

2002: — 60.000;

2003: — 60.000;

2004: — 60.000.

rubrica: Ministero della difesa:

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: ART. 22, comma 1:

Agenzie industrie difesa (31.1.2.1 - Agenzia industrie difesa - cap. 4761):

2002: — 1.000;

2003: — 1.000;

2004: — 1.000;

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. La legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogata.

Compensazione n. 2

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2.

(Misure contro l'elusione e l'evasione fiscale).

1. Non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria i fatti, gli atti ed i negozi giuridici, singoli o comunque collegati tra loro, che siano anomali o inusuali rispetto alla disciplina di una fattispecie normativa, posti in essere al fine principale di eludere l'applicazione di norme tributarie o al fine di rendere applicabile una disciplina tributaria più favorevole di quella che specifiche norme impositive prevedono per la tassazione di risultati economici, sostanzialmente equivalenti, che si possono ottenere con fatti, atti o negozi giuridici diversi da quelli posti in essere. Alle fattispecie elusive l'Amministrazione finanziaria applica lo stesso trattamento tributario previsto dalla norma elusa.

2. Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche con riferimento ai pareri relativi all'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni antielusive contenute nel comma 1.

3. L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti, atti e negozi giuridici posti in essere successivamente al 30 giugno 1996.

5. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole: « delle persone fisiche » sono soppresse;

b) nel secondo comma, le parole: « dalle persone fisiche » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « ; gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43. »;

c) nel terzo comma, le parole: « dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2 » sono soppresse;

d) nel quarto comma le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centocinquanta giorni »;

e) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

« Una quota pari a due terzi delle maggiori imposte riscosse in via definitiva, derivanti dalle proposte di aumento degli imponibili, è attribuita al comune che ha deliberato le proposte stesse; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma ».

6. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « è pre-

sieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato » sono sostituite dalle seguenti: « è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, tra i comuni ricompresi nel distretto territoriale dell'ufficio, ».

7. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il centro informativo delle imposte dirette forma annualmente, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai comuni ed agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

a) un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la specificazione, per ognuno, del reddito complessivo, al lordo e al netto degli oneri deducibili;

b) un elenco nominativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del reddito netto e dell'ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni. »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il Ministro dell'Economia e delle finanze può, con proprio decreto, individuare ulteriori elementi da indicare negli elenchi di cui al comma 4. »;

c) al comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo:

« Per la durata di novanta giorni dall'avvenuto deposito, è disposta la pubblica affissione degli elenchi stessi presso gli uffici delle imposte ed i comuni inte-

ressati e, laddove esistano, anche presso le sedi delle circoscrizioni comunali territorialmente competenti».

6. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera *c)*, del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono deducibili dal reddito complessivo. Gli interventi devono essere posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. La deduzione spetta nella misura del 50 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso, proporzionata alla sua quota di possesso, per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1999.

11. L'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ed il relativo sostenimento delle spese devono essere comprovati da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione.

7. All'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. Fino al 31 dicembre 1999, per le prestazioni di servizio aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera *a)*, e *b)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento.»

8. All'articolo 13-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, nell'alinea, le parole: « pari al 22 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 34 per cento »;

b) al comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

« *e)* le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, per importo complessivamente non superiore a lime quattro milioni »;

c) al comma 1, dopo la lettera *i)*, sono aggiunte le seguenti:

« *i)-bis)* le spese di riparazione relative ad autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonché quelle relative a ciclomotori e motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, per un importo complessivamente non superiore a lire due milioni;

i)-ter) i canoni di locazione non finanziaria pagati per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo non superiore a lire cinque milioni».

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per gli oneri indicati alle lettere *c)*, *e)*, *f)* e *i)-bis)* del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere *e)*, *f)*, e *i)-bis)*, i limiti complessivi ivi stabiliti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tipologie di spese di cui alla lettera *e)*, ammesse al beneficio della detrazione, tra le quali saranno comunque ricomprese le spese sostenute per sussidi

didattici e per corsi di recupero, nonché le modalità di documentazione degli oneri da parte dei contribuenti. ».

9. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002.

10. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre alle medesime condizioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria e su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma nonché di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma. ».

16. Al comma 6 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« Nei confronti dei soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4, l'autorizzazione all'apposizione del visto di conformità è revocata quando nello svolgimento dell'attività di assistenza vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria, ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Ammini-

strazione finanziaria per l'esercizio dell'attività di assistenza. ».

11. All'articolo 2403, primo comma, del codice civile e aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Valuta altresì l'adeguatezza delle procedure utilizzate dalla società per rispettare le disposizioni fiscali e controlla, con metodo a campione, la effettiva applicazione delle medesime. ».

12. Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni »; nonché le parole: « o dell'ammenda fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o dell'ammenda fino a lire quindici milioni »;

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: « e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni »;

c) all'articolo 1, comma 3, le parole: « o dell'ammenda fino a lire quattro milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o dell'ammenda fino a lire dodici milioni »;

d) all'articolo 1, comma 6, le parole: « o con l'ammenda fino a lire quattro milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a lire dodici milioni », nonché le parole: « con l'ammenda da lire 200.000 a un milione » sono sostituite dalle altre: « con l'ammenda da lire 600.000 a lire tre milioni »;

e) all'articolo 2, comma 1, le parole: « o con l'ammenda fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a lire quindici milioni »;

f) all'articolo 2, comma 2, le parole: « o con l'ammenda fino a lire sei milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a lire diciotto milioni »;

g) all'articolo 2, comma 3, le parole: « e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e con la multa da lire nove milioni a lire quindici milioni »; nonché le parole: « o dell'ammenda fino a lire sei milioni » sono sostituite dalle altre: « o dell'ammenda fino a lire diciotto milioni »;

h) all'articolo 3, secondo comma, le parole: « o con l'ammenda fino a lire due milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a lire sei milioni »;

i) all'articolo 4, comma 1, le parole: « e con la multa da cinque a dieci milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « e con la multa da lire quindici a trenta milioni di lire »;

l) all'articolo 4, comma 2; le parole: « o della multa fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o della multa fino a lire quindici milioni ».

13. L'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è abrogato.

14. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

i) gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, che esercitano, in qualsiasi forma, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza dei contribuenti.

15. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Il SIS esercita le funzioni indicate all'articolo 12.

16. Il SIS si articola in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.

17. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed è scelto tra i magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione e con effettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni, o tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza; l'incarico non è rinnovabile.

18. I componenti, che devono avere un'età non superiore a sessantacinque anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello e con effettivo esercizio di tali funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell'Amministrazione finanziaria in numero non superiore ad una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in numero non superiore ad una unità, tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L'incarico non è rinnovabile. Il direttore e i componenti del SIS sono collocati fuori del ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.

19. Al SIS sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

20. L'indirizzo dell'attività del SIS compete al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito un apposito Comitato composto dal direttore del SIS, dai capi degli uffici e dal segretario generale del

Ministero dell'economia e delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il Comitato è presieduto dal direttore del SIS o da altro componente da lui delegato.

21. Ai componenti del Comitato con diritto di voto compete un compenso, articolato in una indennità in misura fissa e in un gettone di presenza il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

22. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta per l'espletamento dei compiti di segreteria.

23. Al fine di verificare l'osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro dell'economia e delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 14, svolge le seguenti funzioni:

a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

b) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, alle banche, alle società di intermediazione mobiliare (SIM), alle società fiduciarie e agli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle imprese ed enti assicurativi e alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera *b)*. Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti diretta-

mente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica con le modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera *b)*;

f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale prevista all'articolo 13;

g) richiede agli organi dell'Amministrazione finanziaria, civili e militari, le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;

h) esegue ogni altra inchiesta o indagine patrimoniale o accertamento sul tenore di vita dei soggetti di cui al presente comma. Agli accessi, perquisizioni e sequestri si provvede con le modalità di cui alla lettera *c)*;

i) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini delle responsabilità penale, amministrativo-contabile, o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, ne dà tempestiva comunicazione agli organi di rispettiva competenza;

l) acquisisce le comunicazioni che l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare tempestivamente al SIS medesimo, con riferimento all'inizio di procedimenti disciplinari o all'invio di segnalazioni all'autorità giudiziaria relativi ai propri dipendenti. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal SIS nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.

24. Le indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.

25. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, nonché ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell'Amministrazione finanziaria ancorché non appartenenti a quest'ultima.

26. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di ufficio. Le relative attività debbono essere specificamente verbalizzate.

27. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei principi e delle regole stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione dell'avviso di procedimento 284. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 13, si applicano a tutti gli appartenenti al SIS.

35. In attesa dell'emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, su richiesta del Ministro competente, il SIS può estendere la sua attività anche nei confronti di dipendenti di altre amministrazioni.

29. Presso il SIS è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 12.

30. I soggetti di cui al comma 1 debbono comunicare ogni due anni e per iscritto al SIS i dati e le notizie stabilite con il regolamento di cui all'articolo 14, indicativi della situazione patrimoniale delle disponibilità del nucleo familiare nonché i dati relativi all'esercizio da parte

di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.

31. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.

32. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

33. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 11. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali.

34. Con decreto del Ministro dell'economia delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono dettate le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 11, 12 e 13.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari).

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando

al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento.

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 », sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 ».

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Norme di carattere antielusivo)

1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra cofirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. A decorrere dall'anno 2000 si autorizza l'effettuazione di lotterie nazionali fino ad un massimo di sei ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.

2. Ad ogni lotteria possono essere abbinata non più di due manifestazioni aventi rilevanza nazionale.

3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale od internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storici, artistici, culturali e sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. I predetti avvenimenti devono consistere in eventi conosciuti al grande pubblico su tutto il territorio nazionale, con esperienza organizzativa decennale, e preferibilmente eventi guida, a cui affiancare altre manifestazioni di grande interesse. Nell'individuazione delle lotterie si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica e garantire un avvicendamento, tale da garantire l'abbinamento con ogni tipo di manifestazioni culturali, storiche, artistiche, sportive, purché aventi i requisiti sopra indicati.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui all'articolo 1. Il decreto ha validità triennale, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di emanazione.

5. Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata al bilancio dello Stato.

6. Per le lotterie abbinata a manifestazioni organizzate dai comuni un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.

7. Le entrate di cui al comma 2 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune ed il loro utilizzo, secondo le

finalità indicate nello stesso comma 2, è documentato in un allegato al bilancio.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo degli utili stessi, per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel comma 2. 11 Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

9. I biglietti della lotteria possono essere venduti anche all'estero, nel rispetto delle norme vigenti nei singoli Stati e in conformità alle disposizioni definite dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie.

10. I comuni provvedono all'organizzazione delle manifestazioni di cui all'articolo 2 direttamente ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo e sono responsabili del perseguimento delle finalità di cui allo stesso articolo 2. La mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente documentate, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, anno per anno, il prezzo del biglietto, la data, le modalità di estrazione dei premi, nonché la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire anche per le lotterie nazionali, in sostituzione della cartolina, un biglietto che contenga un meccanismo assimilabile a quello dell'estrazione istantanea.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire una struttura distributiva che garantisca la più ampia diffusione dei biglietti nell'intero

territorio nazionale, anche mediante il coinvolgimento delle agenzie di distribuzione dei giornali.

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

2-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni dei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 400 miliardi di lire, così come risulta dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento.

Alla Tabella A « Fondo speciale di parte corrente » di cui al comma 1 dell'articolo 50, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie, del 52 per cento per il 2002 e del 33 per cento per gli anni 2003 e 2004.

Alla Tabella B « Fondo speciale di conto capitale » di cui al comma 1 dell'articolo 50 gli stanziamenti autorizzati sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.

Gli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 50, comma 2 di cui alla tabella C allegata alla presente legge sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.

Alla Tabella C di cui all'articolo 50, comma 2, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere l'accantonamento relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468.

Gli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 50, comma 4 di cui alla ta-

bella D allegata alla presente legge sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

2-bis. Al comma 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, concernente il divieto di fumo nei locali pubblici, sostituire le parole: « da lire 4.000 a lire 10.000 » con le seguenti: « da euro 52 a euro 103 » e al comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 584 del 1975, sostituire le parole « da lire 20.000 a lire 100.000 » con le altre « da 516,46 euro a 1.034 euro ».

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2002-2004 sono ridotti di complessive lire 4.000 miliardi per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Compensazione n. 9.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 285, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 1999/81/CE. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985,

n. 76. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 3.000 miliardi di lire, in ragione annua.

Compensazione n. 10.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 10.329 euro annui.

Compensazione n. 11.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 3.000 miliardi di lire a partire dal 2002.

Compensazione n. 12.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 4.

Compensazione n. 13.

Conseguentemente, gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2002, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle

spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spesa di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.

Compensazione n. 14.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis

1. Gli articoli 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato

2. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n.383 è abrogato.

Compensazione n. 15.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, della legge 23 novembre 2001, n. 409 le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 5 per cento ».

Compensazione n. 16.

(A.C. 1984 – Sezione 7)

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 18.

(Riduzione dei compensi per i Ministri e contenimento delle spese di personale).

1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, è ridotto del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2002.

2. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, si interpreta nel senso che per effetto del conglobamento della quota di indennità integrativa speciale di 558,29 euro annui lordi nello stipendio iniziale delle categorie di personale ivi indicate e della contestuale riduzione della misura dell'indennità integrativa speciale sono conseguentemente modificati tutti i rapporti percentuali fissati tra gli stipendi delle qualifiche dei docenti e ricercatori universitari anche in relazione al regime di impegno già previsti dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per il triennio 2002-2004 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18.

(Riduzione dei compensi per i Ministri e contenimento delle spese di personale).

Al comma 1, dopo la parola: Ministri aggiungere le seguenti: e dei Sottosegretari di Stato.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: del 10 per cento con le seguenti: rispettivamente del 20 e del 10 per cento.

18. 1. (ex 16. 12.) Lion.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Se il reddito personale dell'anno precedente ai fini fiscali supera 160.000 euro il trattamento economico è ridotto del 50 per cento.

18. 2. (ex 16. 1.) Grandi, Buffo, Benvenuto, Bellini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 2 dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: « e del trattamento di quiescenza e di previdenza » sono soppresse.

18. 9. (ex 16. 2.) Baiamonte, Palumbo, Stagno D'Alcontres, Di Virgilio, Amato, Mario Pepe, Giudice.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

***18. 3.** (ex 16. 8.) Grignaffini, Tocci, Martella.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

***18. 4.** (ex 16. 6. e 16. 7.) Colasio, Gambale, Bimbi, Volpini, Rusconi, Carra.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: delle qualifiche dei docenti e ricercatori universitari anche in relazione con le seguenti: delle categorie dei professori e ricercatori universitari, con esclusione di quello relativo.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

Seguono compensazione del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

18. 10. (ex 16. 10.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Ranieli.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

18. 5. (ex 16. 9.) Pistone.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

18. 6. (ex 16. 5.) Rocchi.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

18. 7. (ex 16. 4.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo

18. 8. (ex 16. 13.) Lion.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO RIFONDAZIONE COMUNISTA

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito in legge n. 409 del 23 novembre 2001, le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 3 per cento per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, 2004 ».

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001,

convertito in legge n. 409 del 23 novembre 2001, le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 25 per cento per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, 2004 ».

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 51, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È abrogato il Capo VI della legge n. 383 del 18 ottobre 2001 recante « Primi interventi per il rilancio dell'economia »

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 77.469 euro all'anno.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata dell'80 per cento.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 65 per cento.

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2002 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, la retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di

cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legge medesimo, nonché sostituire all'articolo 3 comma 144 lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » con le seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

Compensazione n. 9.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze

2002: — 250.000;

2003: — 250.000;

2004: — 250.000;-

rubrica: Ministero della Difesa

2002: — 10.123;

2003: — 10.269;

2004: — 10.269.

Compensazione n. 10.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, le parole: 2 per cento, 1,5 per cento sono sostituite con le seguenti: 6,7 per cento, 6,5 per cento.

Compensazione n. 11.

Conseguentemente, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni o soggetti residenti in Paesi extra Unione

Europea, sono assoggettati al versamento dello 0.05 per cento delle somme trasferite.

Compensazione n. 12.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, ridurre gli importi relativi a tutte le voci, al netto delle regolazioni debitorie, del 52 per cento per il 2002 e del 49 per cento per gli anni 2003 e 2004.

Compensazione n. 13.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A sopprimere gli importi relativi a tutte le voci, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 14.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 15.

Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2002-2004 sono ridotti di complessive lire 8.000 miliardi per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Compensazioni n. 16.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-VERDI

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 10.000.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2002: - 10.000;

2003: - 10.000;

2004: - 10.000.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2002: - 100.000;

2003: - 100.000;

2004: - 100.000.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2002: - 100.000;

2003: - 100.000;

2004: - 100.000.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 3, tabella D, rubrica: Ministero della difesa sopprimere la voce: Legge 448 del 1998.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8.

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « pari al 2,5 per cento » sono sostituite dalle parole: « pari al 4 per cento ».

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 4,25 per cento e le parole: 2 per cento con le seguenti: 2,25 per cento.

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 383 del 2001 sono soppressi.

Compensazione n. 9

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 4, tabella E, aggiungere la seguente voce: Legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) - Articolo 145, comma 4: Finanziamento programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico:

2003: - 50.000;

2004: - 50.000.

Compensazione n. 10

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO CCD-CDU-BIANCOFIORE

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di Contabilità Generale dello Stato in materia di bilancio, Articolo 9-ter: fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa

delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - Cap. 3003):

2002: — 200;

2003: — 200;

2004: — 200.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, voce: Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 3191, 3192/P, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - Cap. 3460, 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 8641, 8642, 8643, 8645) apportare le seguenti variazioni:

2002: — 200;

2003: — 200;

2004: — 200.

Compensazione n. 2

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 10 per cento per l'anno 2002, dell'8 per cento negli anni 2003-2004.

Compensazione n. 3

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, ridurre gli accantonamenti di tutti i Ministeri in misura pari al 10 per cento per gli anni 2002, 2003, 2004 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del

bilancio per l'anno finanziario 2002 e le relative proiezioni per gli anni 2003-2004 relativi alla categoria IV, con esclusioni delle spese relative al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente pre-determinate, sono ridotte del 5 per cento.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 Agenzie Fiscali (Agenzia delle entrate, Agenzia del demanio, Agenzia del territorio, e Agenzia delle dogane), ridurre gli importi previsti del 10 per cento.

Compensazione n. 6.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MARGHERITA-D.L.-L'ULIVO

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « ad una somma pari al 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « ad una somma pari al 3 per cento ».

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 468 del 1978 apportare le seguenti variazioni:

2002: — 120.200;

2003: — 208.549;

2004: — 188.288.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, l'aliquota delle accise sul tabacco è elevata al 60 per cento.

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997 n.449 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2002 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno per ossido di azoto, per le emissioni di uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione »

Compensazione n. 9.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-COMUNISTI ITALIANI

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:

voce: Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560)

2002: — 15.000;

2003: — 15.000;

2004: — 15.000;

voce: Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1980: — ART. 36 assegnazione a

favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680/p):

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 10.000;

voce: Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche: — ART. 4: istituzione dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione (3.1.2.33 Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione — cap. 1707):

2002: — 5.000;

2003: — 5.000;

2004: — 5.000;

voce: Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: — ART. 4: Autonomia finanziaria (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160)

2002: — 50.000;

2003: — 50.000;

2004: — 50.000;

voce: Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575):

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 10.000;

voce: Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura — cap. 1525/p):

2002: — 60.000;

2003: — 60.000;

2004: — 60.000;

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: — ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane — capp. 3920, 3921; 6.2.3.7. - Agenzia delle dogane - cap. 7781):

2002: — 150.000;

2003: — 150.000;

2004: — 150.000;

voce: Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115):

2002: — 200.000;

2003: — 200.000;

2004: — 200.000;

voce: Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa: — ART. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 - Consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali - cap. 2170/p):

2002: — 35.000;

2003: — 35.000;

2004: — 35.000;

rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

voce: Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4 - Università ed istituti non statali - cap. 5502):

2002: — 60.000;

2003: — 60.000;

2004: — 60.000.

rubrica: Ministero della difesa:

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: ART. 22, comma 1: Agenzie industrie difesa (31.1.2.1 - Agenzia industrie difesa - cap. 4761):

2002: — 1.000;

2003: — 1.000;

2004: — 1.000;

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. La legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogata.

Compensazione n. 2

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2.

(Misure contro l'elusione e l'evasione fiscale).

1. Non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria i fatti, gli atti ed i negozi giuridici, singoli o comunque collegati tra loro, che siano anomali o inusuali rispetto alla disciplina di una fattispecie normativa, posti in essere al fine principale di eludere l'applicazione di norme tributarie o al fine di rendere applicabile una disciplina tributaria più favorevole di quella che specifiche norme impositive prevedono per la tassazione di risultati economici, sostanzialmente equivalenti, che si possono ottenere con fatti, atti o negozi giuridici diversi da quelli posti in essere. Alle fattispecie elusive l'Amministrazione

finanziaria applica lo stesso trattamento tributario previsto dalla norma elusa.

2. Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche con riferimento ai pareri relativi all'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni antielusive contenute nel comma 1.

3. L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti, atti e negozi giuridici posti in essere successivamente al 30 giugno 1996.

5. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole: « delle persone fisiche » sono soppresse;

b) nel secondo comma, le parole: « dalle persone fisiche » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « ; gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43. »;

c) nel terzo comma, le parole: « dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2 » sono soppresse;

d) nel quarto comma le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centocinquanta giorni »;

e) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

« Una quota pari a due terzi delle maggiori imposte riscosse in via definitiva, derivanti dalle proposte di aumento degli imponibili, è attribuita al comune che ha deliberato le proposte stesse; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,

di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma ».

6. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato » sono sostituite dalle seguenti: « è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, tra i comuni ricompresi nel distretto territoriale dell'ufficio, ».

7. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il centro informativo delle imposte dirette forma annualmente, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai comuni ed agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

a) un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la specificazione, per ognuno, del reddito complessivo, al lordo e al netto degli oneri deducibili;

b) un elenco nominativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del reddito netto e dell'ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni. « ;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il Ministro dell'Economia e delle finanze può, con proprio decreto, individuare ulteriori elementi da indicare negli elenchi di cui al comma 4. »;

c) al comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo:

« Per la durata di novanta giorni dall'avvenuto deposito, è disposta la pubblica affissione degli elenchi stessi presso gli uffici delle imposte ed i comuni interessati e, laddove esistano, anche presso le sedi delle circoscrizioni comunali territorialmente competenti ».

6. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c), del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono deducibili dal reddito complessivo. Gli interventi devono essere posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. La deduzione spetta nella misura del 50 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso, proporzionata alla sua quota di possesso, per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1999.

11. L'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ed il relativo sostenimento delle spese devono essere comprovati da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione.

7. All'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. Fino al 31 dicembre 1999, per le prestazioni di servizio aventi ad oggetto la

realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera a), e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento.».

8. All'articolo 13-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, nell'alea, le parole: « pari al 22 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 34 per cento »;

b) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, per importo complessivamente non superiore a lire quattro milioni »;

c) al comma 1, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:

« i)-*bis*) le spese di riparazione relative ad autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonché quelle relative a ciclomotori e motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, per un importo complessivamente non superiore a lire due milioni;

i)-*ter*) i canoni di locazione non finanziaria pagati per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo non superiore a lire cinque milioni».

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), f) e i)-*bis*) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere e), f), e i)-*bis*), i limiti complessivi ivi stabiliti. Con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tipologie di spese di cui alla lettera e), ammesse al beneficio della detrazione, tra le quali saranno comunque ricomprese le spese sostenute per sussidi didattici e per corsi di recupero, nonché le modalità di documentazione degli oneri da parte dei contribuenti. ».

9. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002.

10. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre alle medesime condizioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria e su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma nonché di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma. ».

16. Al comma 6 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« Nei confronti dei soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4, l'autorizzazione all'apposizione del visto di conformità è revocata quando nello svolgimento dell'attività di assistenza vengano

commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria, ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività di assistenza. ».

11. All'articolo 2403, primo comma, del codice civile e aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Valuta altresì l'adeguatezza delle procedure utilizzate dalla società per rispettare le disposizioni fiscali e controlla, con metodo a campione, la effettiva applicazione delle medesime. ».

12. Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni »; nonché le parole: « o dell'ammenda fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o dell'ammenda fino a lire quindici milioni »;

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: « e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni »;

c) all'articolo 1, comma 3, le parole: « o dell'ammenda fino a lire quattro milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o dell'ammenda fino a lire dodici milioni »;

d) all'articolo 1, comma 6, le parole: « o con l'ammenda fino a lire quattro milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a lire dodici milioni », nonché le parole: « con l'ammenda da lire 200.000 a un milione » sono sostituite dalle altre: « con l'ammenda da lire 600.000 a lire tre milioni »;

e) all'articolo 2, comma 1, le parole: « o con l'ammenda fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a lire quindici milioni »;

f) all'articolo 2, comma 2, le parole: « o con l'ammenda fino a lire sei milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a lire diciotto milioni »;

g) all'articolo 2, comma 3, le parole: « e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e con la multa da lire nove milioni a lire quindici milioni »; nonché le parole: « o dell'ammenda fino a lire sei milioni » sono sostituite dalle altre: « o dell'ammenda fino a lire diciotto milioni »;

h) all'articolo 3, secondo comma, le parole: « o con l'ammenda fino a lire due milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a lire sei milioni »;

i) all'articolo 4, comma 1, le parole: « e con la multa da cinque a dieci milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « e con la multa da lire quindici a trenta milioni di lire »;

l) all'articolo 4, comma 2; le parole: « o della multa fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o della multa fino a lire quindici milioni ».

13. L'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è abrogato.

14. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

i) gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, che esercitano, in qualsiasi forma, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza dei contribuenti.

15. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Servizio ispettivo

di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il SIS esercita le funzioni indicate all'articolo 12.

16. Il SIS si articola in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.

17. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed è scelto tra i magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione e con effettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni, o tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza; l'incarico non è rinnovabile.

18. I componenti, che devono avere un'età non superiore a sessantacinque anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello e con effettivo esercizio di tali funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell'Amministrazione finanziaria in numero non superiore ad una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in numero non superiore ad una unità, tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L'incarico non è rinnovabile. Il direttore e i componenti del SIS sono collocati fuori del ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.

19. Al SIS sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

20. L'indirizzo dell'attività del SIS compete al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito un apposito Comitato composto dal direttore del SIS, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero dell'economia e delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il Comitato è presieduto dal direttore del SIS o da altro componente da lui delegato.

21. Ai componenti del Comitato con diritto di voto compete un compenso, articolato in una indennità in misura fissa e in un gettone di presenza il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

22. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta per l'espletamento dei compiti di segreteria.

23. Al fine di verificare l'osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro dell'economia e delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 14, svolge le seguenti funzioni:

a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

b) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, alle banche, alle società di intermediazione mobiliare (SIM), alle società fiduciarie e agli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle imprese ed enti assicurativi e alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla

lettera *b*). Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica con le modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera *b*);

f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale prevista all'articolo 13;

g) richiede agli organi dell'Amministrazione finanziaria, civili e militari, le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;

h) esegue ogni altra inchiesta o indagine patrimoniale o accertamento sul tenore di vita dei soggetti di cui al presente comma. Agli accessi, perquisizioni e sequestri si provvede con le modalità di cui alla lettera *c*);

i) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini delle responsabilità penale, amministrativo-contabile, o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, ne dà tempestiva comunicazione agli organi di rispettiva competenza;

l) acquisisce le comunicazioni che l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare tempestivamente al SIS medesimo, con riferimento all'inizio di procedimenti disciplinari o all'invio di segnalazioni all'autorità giudiziaria relativi ai propri dipendenti. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal SIS nel

corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.

24. Le indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.

25. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, nonché ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell'Amministrazione finanziaria ancorché non appartenenti a quest'ultima.

26. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di ufficio. Le relative attività debbono essere specificamente verbalizzate.

27. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei principi e delle regole stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione dell'avviso di procedimento 284. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 13, si applicano a tutti gli appartenenti al SIS.

35. In attesa dell'emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, su richiesta del Ministro competente, il SIS può estendere la sua attività anche nei confronti di dipendenti di altre amministrazioni.

29. Presso il SIS è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 12.

30. I soggetti di cui al comma 1 debbono comunicare ogni due anni e per iscritto al SIS i dati e le notizie stabilite con il regolamento di cui all'articolo 14, indicativi della situazione patrimoniale delle disponibilità del nucleo familiare nonché i dati relativi all'esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.

31. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.

32. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

33. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 11. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali.

34. Con decreto del Ministro dell'economia delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono dettate le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 11, 12 e 13.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari).

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive

modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento.

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 », sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 ».

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Norme di carattere antielusivo)

1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra cofirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. A decorrere dall'anno 2000 si autorizza l'effettuazione di lotterie nazionali

fino ad un massimo di sei ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.

2. Ad ogni lotteria possono essere abbinata non più di due manifestazioni aventi rilevanza nazionale.

3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale od internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storici, artistici, culturali e sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. I predetti avvenimenti devono consistere in eventi conosciuti al grande pubblico su tutto il territorio nazionale, con esperienza organizzativa decennale, e preferibilmente eventi guida, a cui affiancare altre manifestazioni di grande interesse. Nell'individuazione delle lotterie si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica e garantire un avvicendamento, tale da garantire l'abbinamento con ogni tipo di manifestazioni culturali, storiche, artistiche, sportive, purché aventi i requisiti sopra indicati.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui all'articolo 1. Il decreto ha validità triennale, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di emanazione.

5. Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata al bilancio dello Stato.

6. Per le lotterie abbinata a manifestazioni organizzate dai comuni un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.

7. Le entrate di cui al comma 2 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune ed il loro utilizzo, secondo le

finalità indicate nello stesso comma 2, è documentato in un allegato al bilancio.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo degli utili stessi, per le lotterie abbinata a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel comma 2. 11 Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

9. I biglietti della lotteria possono essere venduti anche all'estero, nel rispetto delle norme vigenti nei singoli Stati e in conformità alle disposizioni definite dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie.

10. I comuni provvedono all'organizzazione delle manifestazioni di cui all'articolo 2 direttamente ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo e sono responsabili del perseguimento delle finalità di cui allo stesso articolo 2. La mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente documentate, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, anno per anno, il prezzo del biglietto, la data, le modalità di estrazione dei premi, nonché la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire anche per le lotterie nazionali, in sostituzione della cartolina, un biglietto che contenga un meccanismo assimilabile a quello dell'estrazione istantanea.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire una struttura distributiva che garantisca la più ampia diffusione dei biglietti nell'intero

territorio nazionale, anche mediante il coinvolgimento delle agenzie di distribuzione dei giornali.

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

2-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni dei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 400 miliardi di lire, così come risulta dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento.

Alla Tabella A « Fondo speciale di parte corrente » di cui al comma 1 dell'articolo 50, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie, del 52 per cento per il 2002 e del 33 per cento per gli anni 2003 e 2004.

Alla Tabella B « Fondo speciale di conto capitale » di cui al comma 1 dell'articolo 50 gli stanziamenti autorizzati sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.

Gli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 50, comma 2 di cui alla tabella C allegata alla presente legge sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.

Alla Tabella C di cui all'articolo 50, comma 2, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere l'accantonamento relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468.

Gli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 50, comma 4 di cui alla ta-

bella D allegata alla presente legge sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

2-bis. Al comma 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, concernente il divieto di fumo nei locali pubblici, sostituire le parole: « da lire 4.000 a lire 10.000 » con le seguenti: « da euro 52 a euro 103 » e al comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 584 del 1975, sostituire le parole « da lire 20.000 a lire 100.000 » con le altre « da 516,46 euro a 1.034 euro ».

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2002-2004 sono ridotti di complessive lire 4.000 miliardi per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Compensazione n. 9.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 285, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 1999/81/CE. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può disporre la variazione della

struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 3.000 miliardi di lire, in ragione annua.

Compensazione n. 10.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 10.329 euro annui.

Compensazione n. 11.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 3.000 miliardi di lire a partire dal 2002.

Compensazione n. 12.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 4.

Compensazione n. 13.

Conseguentemente, gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2002, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31

dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spesa di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.

Compensazione n. 14.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis

1. Gli articoli 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato

2. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n.383 è abrogato.

Compensazione n. 15.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, della legge 23 novembre 2001, n. 409 le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 5 per cento ».

Compensazione n. 16.

(A.C. 1984 - Sezione 8)

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 24.

(Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni).

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a:

a) acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio in-

terno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione;

b) costituire, nel rispetto delle condizioni di economicità di cui alla lettera *a)*, soggetti di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento di servizi, svolti in precedenza;

c) attribuire a soggetti di diritto privato già esistenti, attraverso gara pubblica, ovvero con adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera *b)*.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono inoltre ricorrere a forme di autofinanziamento al fine di ridurre progressivamente l'entità degli stanziamenti e dei trasferimenti pubblici a carico del bilancio dello Stato, grazie ad entrate proprie, derivanti dalla cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio.

3. Ai trasferimenti di beni effettuati a favore dei soggetti di diritto privato, costituiti ai sensi del comma 1, lettera *b)*, si applica il regime tributario agevolato previsto dall'articolo 90 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Al comma 23 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « tremila abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « cinquemila abitanti »;

b) le parole: « che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti » sono soppresse.

5. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro interessato e con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede a definire la tipologia dei servizi trasferibili, le modalità per l'affidamento, i criteri per

l'esecuzione del servizio e per la determinazione delle relative tariffe nonché le altre eventuali clausole di carattere finanziario, fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali.

6. Al fine di migliorare la qualità dei servizi e di razionalizzare la spesa per l'informatica, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie:

a) definisce indirizzi per l'impiego ottimale dell'informatizzazione nelle pubbliche amministrazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

b) definisce programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali, nonché assicura la verifica ed il monitoraggio dell'impiego delle risorse in relazione ai progetti informatici eseguiti, ove necessario avvalendosi delle strutture dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA); le risorse, eventualmente accertate dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, quali economie di spesa, sono destinate al finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 24.

(Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni).

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

24. 1. (ex 22. 48) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani

24. 2. (ex 22. 35) Pistone.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

24. 3. (ex 22. 34) Calzolaio.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

24. 4. (ex 22. 47) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: 30 marzo 2001, n. 165, aggiungere le seguenti, con l'esclusione delle università e degli enti di ricerca,

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani

24. 5. (ex 22. 36) Bellillo, Pistone.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: sono autorizzati, aggiungere le seguenti: qualora abbiano verificato l'impossibilità di realizzare utili sinergie tra enti,

24. 6. (ex 22. 7) Bielli, Sciacca, Crucianelli.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , anche in deroga alle vigenti disposizioni,

Conseguentemente:

al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: a condizione fino alla fine della lettera con le seguenti: non istituzionali e della didattica, nonché quelli strumentali o di supporto che non possano essere gestiti con le risorse interne, a condizione di

ottenere conseguenti economie di gestione. Con provvedimento del Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con le amministrazioni interessate, saranno emanate disposizioni tese a definire standard di qualità ed efficacia, nonché le condizioni dell'affidamento a gara;

al comma 1, lettera b), dopo la parola: economicità aggiungere le seguenti: , qualità ed efficacia;

al comma 1, lettera b), dopo le parole: alla lettera a), aggiungere le seguenti: ed in base alle disposizioni vigenti.

24. 8. (vedi 22. 17) Grandi, Buffa, Motta, Fumagalli, Bellini.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , anche in deroga alle vigenti disposizioni,

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

24. 7. (ex 22. 46) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: anche in deroga alle con le seguenti: nel rispetto delle.

24. 9. (ex 22. 8. e 22. 1.) Soda, Grandi, Sereni, Michele Ventura, Olivieri, Vianello, De Brasi, Tidei, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Panattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Ruggia, Sandi, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Squeglia, Tolotti, Vigni, Villetti.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: vigenti disposizioni, aggiungere le seguenti: a condizione di ottenere conseguenti miglioramenti qualitativi e quantitativi, nonché economie di gestione,

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera a), sopprimere le parole da: , a condizione fino alla fine della lettera;

alla lettera b), sopprimere le parole: , nel rispetto delle condizioni di economicità di cui alla lettera a),

* **24. 11.** (ex 22. 11 e 22. 2.) Sereni, Vianello, Abbondanzieri, Amici, Bielli, Buemi, Carboni, Cento, Chiti, Coluccini, Duca, Olivieri, Galeazzi, Grotto, Intini, Raffaella Mariani, Pistone, Rava, Rossiello, Squeglia, Villetti, Michele Ventura, De Brasi, Albertini, Battaglia, Bosselli, Calzolaio, Carli, Ceremigna, Ciaiente, Armando Cossutta, Detomas, Fioroni, Giacco, Gambini, Carlo Leoni, Panattoni, Quartiani, Rizzo, Ruggia, Siniscalchi, Tolotti, Olivieri, Tidei, Albonetti, Bellillo, Bova, Capitelli, Cazzaro, Chiaromonte, Ciani, Maura Cossutta, Di Gioia, Gasperoni, Grignaffini, Innocenti, Maran, Pappaterra, Raffaldini, Rocchi, Sandi, Vigni, Soda, Grandi.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: vigenti disposizioni, aggiungere le seguenti: a condizione di ottenere conseguenti miglioramenti qualitativi e quantitativi, nonché economie di gestione,

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera a), sopprimere le parole da: , a condizione fino alla fine della lettera;

alla lettera b), sopprimere le parole: , nel rispetto delle condizioni di economicità di cui alla lettera a),

* **24. 12.** (ex 22. 21) Bressa, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Vernetti, Fioroni, Lusetti, Milana, Cusumano.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: i servizi aggiungere la seguente: strumentali.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto - Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto - Socialisti Democratici Italiani

24. 14. (ex 22. 31) Roberto Barbieri, Morgando.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: conseguenti economie di gestione con le seguenti: risparmi di costi, di migliorare la qualità dei servizi con la predefinitone di *stardard* stabiliti nei contratti stipulati con i soggetti esterni e di predisporre un piano di salvaguardia delle posizioni contrattuali del personale precedentemente impiegato nei servizi esternalizzati; il Ministro dell'economia e delle finanze informa ogni anno il Parlamento, con apposita relazione, dei risparmi ottenuti.*

* **24. 16.** (ex 22. 22) Bressa, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Vernetti, Fioroni, Lusetti, Milana, Cusumano.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: conseguenti economie di gestione con le seguenti: risparmi di costi, di migliorare la qualità dei servizi con la predefinitone di *standard* stabiliti nei contratti stipulati con i soggetti esterni e di predisporre un piano di salvaguardia delle posizioni contrattuali del personale precedentemente impiegato nei servizi esternalizzati; il Ministro dell'economia e delle finanze informa ogni anno il Parlamento, con apposita relazione, dei risparmi ottenuti.*

* **24. 15.** (ex 22. 30) Roberto Barbieri, Morgando.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: conseguenti economie di gestione con le seguenti: risparmi di costi, di migliorare la qualità dei servizi con la predefinitone di standard stabiliti nei contratti stipulati con i soggetti esterni e di predisporre un piano di salvaguardia delle posizioni contrattuali del personale precedentemente impiegato nei servizi esternalizzati; il ministro dell'economia e delle finanze informa ogni anno il Parlamento, con apposita relazione, dei risparmi ottenuti.

* **24. 17.** (ex 22. 37) Sgobio, Pistone.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole: lettera b) con le seguenti: lettera a).

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto - Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto - Socialisti Democratici Italiani

24. 18. (ex 22. 29) Roberto Barbieri, Morgando.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole: lettera b) con le seguenti: lettera a).

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani

24. 19. (ex 22. 38) Sgobio, Pistone.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole: lettera b) con le seguenti: lettera a).

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

24. 20. (ex 22. 23) Bressa, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Verneti, Fioroni, Lusetti, Cusumano.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: di diritto privato.

24. 21. (ex 22. 49) Bielli, Sciacca, Crucianelli.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto - Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto - Socialisti Democratici Italiani.

24. 22. (ex 22. 10) Sereni, Vianello, Abbondanzieri, Amici, Bielli, Buemi, Carboni, Cento, Chiti, Coluccini, Duca, Olivieri, Galeazzi, Grotto, Intini, Raffaella Mariani, Pistone, Rava, Rossiello, Squeglia, Villetti, Michele Ventura, De Brasi, Albertini, Battaglia, Boselli, Calzolaio, Carli, Ceremigna, Cialente, Armando Cossutta, Detomas, Fioroni, Giacco, Gambini, Leoni, Panattoni, Quartiani, Rizzo, Ruggia, Siniscalchi, Tolotti, Olivieri, Tidei, Albonetti, Bellillo, Bova, Capitelli, Cazzaro, Chiaromonte, Ciani, Maura Cossutta, Di Gioia, Gasperoni, Grignaffini, Innocenti, Maran, Pappaterra, Raffaldini, Rocchi, Sandi, Soda, Vigni.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

24. 23. (ex 22. 45) Russo Spina, Giordano, Mascia.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

24. 24. (ex 22. 3) Soda, Grandi.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere la seguente: non.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

24. 25. (ex 22. 44) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , limitatamente ai servizi non dovuti per obblighi di legge, e comunque con esclusione delle attività e servizi istituzionali.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto - Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto - Socialisti Democratici Italiani

24. 26. (ex 22. 28) Roberto Barbieri, Morgando.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , limitatamente ai servizi non dovuti per obblighi di legge, e comunque con esclusione delle attività e servizi istituzionali.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

24. 27. (ex 22. 24) Bressa, Fioroni, Lusetti, Cusumano.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ; nei servizi prodotti è compreso comunque ogni utile risultato dell'attività svolta dalle pubbliche amministrazioni.

24. 28. (ex 22. 6) Bielli, Sciacca, Crucianelli.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto - Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto - Socialisti Democratici Italiani.

24. 29. (ex 22. 33) Roberto Barbieri, Morgando.

Al comma 3, dopo le parole: lettera b), aggiungere la seguente: non.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

24. 30. (ex 22. 43) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo regime tributario agevolato si applica anche alle operazioni di trasformazione e soppressione poste in essere in base a leggi regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

24. 31. (ex 22. 5) Olivieri, Michele Ventura.

Sopprimere il comma 5.

24. 38. (vedi 1984/I/22. 1.) Soda, Amici, Bielli, Marone, Chiti.

Al comma 5, dopo le parole: funzione pubblica, aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,

24. 33. (ex 22. 4 e 22. 9) Soda, Grandi, Sereni, Vianello, Abbondanzieri, Amici, Bielli, Buemi, Carboni, Cento, Chiti, Coluccini, Duca, Olivieri, Galeazzi, Grotto, Intini, Raffaella Mariani, Pistone, Rava, Rossiello, Squeglia, Villetti, Michele Ventura, De Brasi, Albertini,

Battaglia, Boselli, Calzolaio, Carli, Cemerigna, Cialente, Armando Cossutta, Detomas, Fioroni, Giacco, Gambini, Leoni, Panattoni, Quartiani, Rizzo, Ruggia, Siniscalchi, Tolotti, Olivieri, Tidei, Albonetti, Bellillo, Bova, Capitelli, Cazzaro, Chiaromonte, Ciani, Maura Cossutta, Di Gioia, Gasperoni, Grignaffini, Innocenti, Maran, Pappaterra, Raffaldini, Rocchi, Sandi, Soda, Vigni, Pistone.

Al comma 5, sostituire le parole da: si provvede a definire *fino alla fine del comma con le seguenti:* sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, si provvede a definire la tipologia dei servizi trasferibili, le modalità per l'affidamento, i criteri per l'esecuzione del servizio e per la determinazione delle relative tariffe nonché le altre eventuali clausole di carattere finanziario, fatte salve le competenze autonome delle regioni, degli enti pubblici locali, delle università e accademie e delle Camere di commercio.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto - Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto - Socialisti Democratici Italiani.

24. 32. (ex 22. 32) Roberto Barbieri, Morgando.

Al comma 5, sostituire le parole: delle regioni e degli enti locali *con le seguenti:* autonome delle regioni, degli enti pubblici locali, delle università e accademie e delle Camere di commercio.

24. 35. (vedi 22. 39) Sgobio, Pistone.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di razionalizzare la spesa per l'acquisto di beni mobili durevoli o beni immobili, anche da realizzarsi, gli stanziamenti in conto capitale all'uopo destinati

possono essere trasformati in canoni di locazione finanziaria. L'acquisizione in locazione finanziaria da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di procedure ad evidenza pubblica, nonché delle disposizioni del testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, autorizza ciascuna richiesta di trasformazione e certifica l'equivalenza dell'onere finanziario complessivo.

24. 39. (ex 22. 12) Crosetto, Osvaldo Napoli, Galvagno.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Alla Concessionaria servizi informatici pubblici (Consip S. p. a.) sono trasferiti i compiti attribuiti al Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, non attinenti ad attività di indirizzo e certificazione. Per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali, le pubbliche amministrazioni possono stipulare con tale società specifiche convenzioni.

24. 40. Governo.

(Approvato)

Al comma 5 ultimo periodo sostituire la parola competenza con la parola funzioni.

24. 70. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 6, lettera a), dopo la parola: definisce *aggiungere le seguenti:* , d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni-città,

Conseguentemente, al medesimo comma, alla medesima lettera, sopprimere le parole da: sentita fino alla fine della lettera.

* **24. 36.** (vedi 22. 16.) Pinotti, Sereni, Mariotti, Maurandi, Michele Ventura, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Gasperoni, Sandri.

Al comma 6, lettera a), dopo la parola: definisce aggiungere le seguenti: ,d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni-città,

Conseguentemente, al medesimo comma, alla medesima lettera, sopprimere le parole da: sentita fino alla fine della lettera.

* **24. 41.** (vedi 22. 14) Osvaldo Napoli, Crosetto, Galvagno.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. I contratti di cui al comma 6 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, qualora rinnovati per periodi inferiori ai 2 anni, sono automaticamente prorogati alle stesse condizioni sino al previsto limite massimo di 24 mesi decorrenti dalla data del rinnovo.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

24. 37. (ex 22. 15) Ostilio, Tucci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. L'acquisizione in locazione finanziaria da parte delle Amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di beni mobili durevoli e/o immobili anche da realizzarsi dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di procedure ad evidenza pubblica che di volta in volta si rendano applicabili nonché delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

24. 42. (ex 22. 50) Crosetto, Patria, Casero, Galvagno.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
24. 04 DEL GOVERNO

All'articolo aggiuntivo 24. 04. del Governo, comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle politiche sociali aggiungere le seguenti: , nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e delle competenze e funzioni attribuite alle regioni e alle province dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: assegna direttamente con le seguenti: può assegnare, nel rispetto della normativa comunitaria e limitatamente alle materie di propria competenza,

0. 24. 04. 2. Motta, Cordoni, Guerzoni.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis. (Attività di supporto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali) - 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale di Italia Lavoro S. p. A., istituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 maggio 1997, per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche attive del lavoro e dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegna direttamente a Italia Lavoro S. p. A., con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti.

24. 04. Governo.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
24. 03. RICCIOTTI.

Al capoverso 1, sostituire le parole: le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

attivano con le seguenti: le amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, le agenzie, gli enti locali possono attivare; *sostituire le parole:* utilizzando, se necessario, fino al 4 per cento dei *budget* previsti con le seguenti: a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio nonché sulle disponibilità indicate.

Al capoverso 3, lettera a) sostituire la parola: disponibilità con la seguente: localizzazione.

Al comma 4, dopo le parole: per l'innovazione e le tecnologie *inserire le seguenti:* individua le amministrazioni e le agenzie di cui al comma 1.

0. 24. 03. 1. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis. (Misure in materia di servizi della pubblica amministrazione e di sostegno dell'occupazione nelle regioni del Sud).- 1. Al fine di migliorare i rapporti con i cittadini e con le imprese, le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attivano, entro il primo semestre 2002, iniziative per il colloquio diretto con l'utenza, via telefono o via *web*, utilizzando, se necessario, fino al 4 per cento dei *budget* previsti nei piani per il 2002 approvati dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

2. Al fine di accelerare ed estendere l'utilizzo delle tecnologie finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi prestati ai cittadini ed alle imprese e per realizzare economie di gestione, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 possono partecipare a consorzi o stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

3. Nella stipula delle convenzioni, le pubbliche amministrazioni tengono conto dei seguenti principi e criteri preferenziali:

a) disponibilità di strutture tecnologiche od operative nelle regioni meridionali;

b) incremento del numero di addetti occupati in misura pari ad almeno il 10 per cento in conseguenza degli accordi di cui al comma 2;

c) presenza di soggetti pubblici o istituzioni a prevalente carattere pubblico.

4. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta del Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, stabilisce le disposizioni attuative del presente articolo, entro 90 giorni dalla data in vigore della presente legge.

24. 03. (ex 22. 06) Ricciotti, Crosetto, Patria, Zorzato, Sardelli, Nicotra, Testoni, Martini, Landolfi, De Laurentiis, Ferro.

(Approvato)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.- 1. Ai fini di promuovere e sostenere uno sviluppo del sistema della formazione professionale pubblica conforme a criteri di efficacia ed economicità, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti di diritto privato, le amministrazioni regionali istituiscono il Sistema regionale *e-learning* per l'alta formazione professionale integrata, di seguito denominato Sistema regionale, costituito dalle università pubbliche e private operanti nella regione.

2. Il Sistema regionale propone soluzioni per collegare università statali o non statali, istituti scolastici, enti di ricerca, istituti di cultura, imprese locali, agenzie ed imprese formative, allo scopo di realizzare una offerta formativa di qualità certificata diffusa sul territorio, fondata sul metodo della formazione integrata e sull'uso degli strumenti e delle metodologie per l'*e-learning* conformi agli *standards* comunitari.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, istituisce il Sistema nazionale.

4. Il Sistema nazionale coordina e indirizza l'attività dei Sistemi regionali, secondo le seguenti finalità principali:

a) promozione della conoscenza e dell'utilizzo delle tecnologie della comunicazione e delle metodologie della teledidattica e della teleconsulenza;

b) sviluppo di ambienti-autore telematici operanti a livello interregionale;

c) sviluppo di una rete di laboratori e servizi di sviluppo didattico per la produzione di contenuti di qualità per l'alta formazione integrata;

d) individuazione e promozione delle figure professionali di riferimento per lo sviluppo dell'*e-learning*, con particolare riguardo ai fabbisogni formativi delle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;

e) elaborazione di metodologie e modelli di monitoraggio e di valutazione omogenei;

f) garantire coerenza e trasparenza degli interventi rispetto ai diversi soggetti coinvolti (enti finanziatori e attuatori, sistema delle università, della scuola e dei diversi attori coinvolti, ivi compresi gli utenti individuali);

g) garantire la conformità di tutti gli interventi formativi con il Programma Operativo Nazionale;

h) coniugare positivamente gli interventi nazionali e gli interventi regionali, e ciò anche con riferimento agli interventi IFTS previsti.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani

24. 01. (ex 22. 0. 14) Pistone.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Progetti innovativi).

1. Le risorse finanziarie stanziata per l'anno 2002 di cui all'articolo 103, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono destinate al finanziamento di progetti innovativi, selezionati dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, finalizzati a:

a) sviluppare l'infrastruttura digitale della pubblica amministrazione;

b) fornire servizi *on-line* a cittadini e imprese;

c) migliorare l'efficienza delle amministrazioni riducendone i costi.

24. 02. (ex 22. 0. 12) Magnolfi, Panattoni, Michele Ventura.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 2

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 468 del 1978 apportare le seguenti variazioni:

2002: - 120.200;

2003: - 208.549;

2004: - 188.288.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 4.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MARGHERITA-D.L.-L'ULIVO

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « ad una somma pari al 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « ad una somma pari al 3 per cento ».

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 468 del 1978 apportare le seguenti variazioni:

2002: — 120.200;

2003: — 208.549;

2004: — 188.288.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, l'aliquota delle accise sul tabacco è elevata al 60 per cento.

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997 n.449 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2002 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per

anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno per ossido di azoto, per le emissioni di uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione »

Compensazione n. 9.

COMPENSAZIONI PRESENTATE UNITARIAMENTE DAI GRUPPI DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO, MARGHERITA, DL - L'ULIVO, MISTO - COMUNISTI ITALIANI, MISTO - VERDI - L'ULIVO E MISTO - SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 3.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-COMUNISTI ITALIANI

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:

voce: Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560)

2002: - 15.000;

2003: - 15.000;

2004: - 15.000;

voce: Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1980: - ART. 36 assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680/p):

2002: - 10.000;

2003: - 10.000;

2004: - 10.000;

voce: Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche: - ART. 4: istituzione dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione (3.1.2.33 Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707):

2002: - 5.000;

2003: - 5.000;

2004: - 5.000;

voce: Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: - ART. 4: Autonomia finanziaria (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160)

2002: - 50.000;

2003: - 50.000;

2004: - 50.000;

voce: Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575):

2002: - 10.000;

2003: - 10.000;

2004: - 10.000;

voce: Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525/p):

2002: - 60.000;

2003: - 60.000;

2004: - 60.000;

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane - capp. 3920, 3921; 6.2.3.7. - Agenzia delle dogane - cap. 7781):

2002: - 150.000;

2003: - 150.000;

2004: - 150.000;

voce: Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115):

2002: - 200.000;

2003: - 200.000;

2004: - 200.000;

voce: Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa: - ART. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di stato e dei tribunali amministra-

tivi regionali (3.1.5.11 - Consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali - cap. 2170/p):

2002: - 35.000;

2003: - 35.000;

2004: - 35.000;

rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

voce: Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4 - Università ed istituti non statali - cap. 5502):

2002: - 60.000;

2003: - 60.000;

2004: - 60.000.

rubrica: Ministero della difesa:

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: ART. 22, comma 1: Agenzie industrie difesa (31.1.2.1 - Agenzia industrie difesa - cap. 4761):

2002: - 1.000;

2003: - 1.000;

2004: - 1.000;

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. La legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogata.

Compensazione n. 2

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2.

(Misure contro l'elusione e l'evasione fiscale).

1. Non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria i fatti, gli atti ed i negozi

giuridici, singoli o comunque collegati tra loro, che siano anomali o inusuali rispetto alla disciplina di una fattispecie normativa, posti in essere al fine principale di eludere l'applicazione di norme tributarie o al fine di rendere applicabile una disciplina tributaria più favorevole di quella che specifiche norme impositive prevedono per la tassazione di risultati economici, sostanzialmente equivalenti, che si possono ottenere con fatti, atti o negozi giuridici diversi da quelli posti in essere. Alle fattispecie elusive l'Amministrazione finanziaria applica lo stesso trattamento tributario previsto dalla norma elusa.

2. Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche con riferimento ai pareri relativi all'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni antielusive contenute nel comma 1.

3. L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti, atti e negozi giuridici posti in essere successivamente al 30 giugno 1996.

5. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole: « delle persone fisiche » sono soppresse;

b) nel secondo comma, le parole: « dalle persone fisiche » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « ; gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43. »;

c) nel terzo comma, le parole: « dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2 » sono soppresse;

d) nel quarto comma le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centocinquanta giorni »;

e) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

« Una quota pari a due terzi delle maggiori imposte riscosse in via definitiva, derivanti dalle proposte di aumento degli imponibili, è attribuita al comune che ha deliberato le proposte stesse; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma ».

6. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato » sono sostituite dalle seguenti: « è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, tra i comuni ricompresi nel distretto territoriale dell'ufficio, ».

7. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il centro informativo delle imposte dirette forma annualmente, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai comuni ed agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

a) un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la specificazione,

per ognuno, del reddito complessivo, al lordo e al netto degli oneri deducibili;

b) un elenco nominativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del reddito netto e dell'ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni.« ;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il Ministro dell'Economia e delle finanze può, con proprio decreto, individuare ulteriori elementi da indicare negli elenchi di cui al comma 4. »;

c) al comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo:

« Per la durata di novanta giorni dall'avvenuto deposito, è disposta la pubblica affissione degli elenchi stessi presso gli uffici delle imposte ed i comuni interessati e, laddove esistano, anche presso le sedi delle circoscrizioni comunali territorialmente competenti ».

6. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c), del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono deducibili dal reddito complessivo. Gli interventi devono essere posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. La deduzione spetta nella misura del 50 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso, proporzionata alla sua quota di possesso, per il

periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1999.

11. L'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ed il relativo sostenimento delle spese devono essere comprovati da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione.

7. All'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. Fino al 31 dicembre 1999, per le prestazioni di servizio aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera a), e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento. ».

8. All'articolo 13-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, nell'alinea, le parole: « pari al 22 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 34 per cento »;

b) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, per importo complessivamente non superiore a lime quattro milioni »;

c) al comma 1, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:

« i)-bis) le spese di riparazione relative ad autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonché quelle relative a ciclomotori e

motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, per un importo complessivamente non superiore a lire due milioni;

i)-ter) i canoni di locazione non finanziaria pagati per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo non superiore a lire cinque milioni».

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per gli oneri indicati alle lettere *c)*, *e)*, *f)* e *i)-bis)* del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere *e)*, *f)*, e *i)-bis)*, i limiti complessivi ivi stabiliti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tipologie di spese di cui alla lettera *e)*, ammesse al beneficio della detrazione, tra le quali saranno comunque ricomprese le spese sostenute per sussidi didattici e per corsi di recupero, nonché le modalità di documentazione degli oneri da parte dei contribuenti. ».

9. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002.

10. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre alle medesime condizioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria e su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma nonché di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi

predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma. ».

16. Al comma 6 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« Nei confronti dei soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4, l'autorizzazione all'apposizione del visto di conformità è revocata quando nello svolgimento dell'attività di assistenza vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria, ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività di assistenza. ».

11. All'articolo 2403, primo comma, del codice civile e aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Valuta altresì l'adeguatezza delle procedure utilizzate dalla società per rispettare le disposizioni fiscali e controlla, con metodo a campione, la effettiva applicazione delle medesime. ».

12. Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni »; nonché le parole: « o dell'ammenda fino a lire cinque

milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o dell'ammenda fino a lire quindici milioni »;

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: « e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni »;

c) all'articolo 1, comma 3, le parole: « o dell'ammenda fino a lire quattro milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o dell'ammenda fino a lire dodici milioni »;

d) all'articolo 1, comma 6, le parole: « o con l'ammenda fino a lire quattro milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a lire dodici milioni », nonché le parole: « con l'ammenda da lire 200.000 a un milione » sono sostituite dalle altre: « con l'ammenda da lire 600.000 a lire tre milioni »;

e) all'articolo 2, comma 1, le parole: « o con l'ammenda fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a lire quindici milioni »;

f) all'articolo 2, comma 2, le parole: « o con l'ammenda fino a lire sei milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a lire diciotto milioni »;

g) all'articolo 2, comma 3, le parole: « e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e con la multa da lire nove milioni a lire quindici milioni »; nonché le parole: « o dell'ammenda fino a lire sei milioni » sono sostituite dalle altre: « o dell'ammenda fino a lire diciotto milioni »;

h) all'articolo 3, secondo comma, le parole: « o con l'ammenda fino a lire due milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a lire sei milioni »;

i) all'articolo 4, comma 1, le parole: « e con la multa da cinque a dieci milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « e con la multa da lire quindici a trenta milioni di lire »;

l) all'articolo 4, comma 2; le parole: « o della multa fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o della multa fino a lire quindici milioni ».

13. L'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è abrogato.

14. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

i) gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, che esercitano, in qualsiasi forma, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza dei contribuenti.

15. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Il SIS esercita le funzioni indicate all'articolo 12.

16. Il SIS si articola in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.

17. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed è scelto tra i magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione e con effettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni, o tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza; l'incarico non è rinnovabile.

18. I componenti, che devono avere un'età non superiore a sessantacinque anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello e con effettivo esercizio di tali

funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell'Amministrazione finanziaria in numero non superiore ad una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in numero non superiore ad una unità, tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L'incarico non è rinnovabile. Il direttore e i componenti del SIS sono collocati fuori del ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.

19. Al SIS sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

20. L'indirizzo dell'attività del SIS compete al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito un apposito Comitato composto dal direttore del SIS, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero dell'economia e delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il Comitato è presieduto dal direttore del SIS o da altro componente da lui delegato.

21. Ai componenti del Comitato con diritto di voto compete un compenso, articolato in una indennità in misura fissa e in un gettone di presenza il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

22. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta per l'espletamento dei compiti di segreteria.

23. Al fine di verificare l'osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro dell'economia e delle finanze

e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 14, svolge le seguenti funzioni:

a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

b) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, alle banche, alle società di intermediazione mobiliare (SIM), alle società fiduciarie e agli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle imprese ed enti assicurativi e alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera b). Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica con le modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera b);

f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale prevista all'articolo 13;

g) richiede agli organi dell'Amministrazione finanziaria, civili e militari, le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;

h) esegue ogni altra inchiesta o indagine patrimoniale o accertamento sul tenore di vita dei soggetti di cui al presente comma. Agli accessi, perquisizioni e sequestri si provvede con le modalità di cui alla lettera c);

i) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini delle responsabilità penale, amministrativo-contabile, o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, ne dà tempestiva comunicazione agli organi di rispettiva competenza;

l) acquisisce le comunicazioni che l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare tempestivamente al SIS medesimo, con riferimento all'inizio di procedimenti disciplinari o all'invio di segnalazioni all'autorità giudiziaria relativi ai propri dipendenti. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal SIS nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.

24. Le indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.

25. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, nonché ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell'Amministrazione finanziaria ancorché non appartenenti a quest'ultima.

26. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di

ufficio. Le relative attività debbono essere specificamente verbalizzate.

27. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei principi e delle regole stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione dell'avviso di procedimento 284. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 13, si applicano a tutti gli appartenenti al SIS.

28. In attesa dell'emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, su richiesta del Ministro competente, il SIS può estendere la sua attività anche nei confronti di dipendenti di altre amministrazioni.

29. Presso il SIS è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 12.

30. I soggetti di cui al comma 1 debbono comunicare ogni due anni e per iscritto al SIS i dati e le notizie stabilite con il regolamento di cui all'articolo 14, indicativi della situazione patrimoniale delle disponibilità del nucleo familiare nonché i dati relativi all'esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.

31. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.

32. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

33. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo

direttore del SIS e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 11. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali.

34. Con decreto del Ministro dell'economia delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono dettate le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 11, 12 e 13.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari).

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento.

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 », sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 ».

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Norme di carattere antielusivo)

1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra cofirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. A decorrere dall'anno 2000 si autorizza l'effettuazione di lotterie nazionali fino ad un massimo di sei ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.

2. Ad ogni lotteria possono essere abbinare non più di due manifestazioni aventi rilevanza nazionale.

3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale od internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storiche, artistici, culturali e sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. I predetti avvenimenti devono consistere in eventi conosciuti al grande pubblico su tutto il territorio nazionale, con esperienza organizzativa decennale, e preferibilmente eventi guida, a cui affiancare altre manifestazioni di grande interesse. Nell'individuazione delle lotterie si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica e garantire un avvicendamento, tale da garantire l'abbinamento con ogni tipo di manifestazioni culturali, storiche, artistiche, sportive, purché aventi i requisiti sopra indicati.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui all'articolo 1. Il decreto ha validità triennale, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di emanazione.

5. Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata al bilancio dello Stato.

6. Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.

7. Le entrate di cui al comma 2 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune ed il loro utilizzo, secondo le finalità indicate nello stesso comma 2, è documentato in un allegato al bilancio.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo degli utili stessi, per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel comma 2. 11 Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

9. I biglietti della lotteria possono essere venduti anche all'estero, nel rispetto delle norme vigenti nei singoli Stati e in conformità alle disposizioni definite dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie.

10. I comuni provvedono all'organizzazione delle manifestazioni di cui all'articolo 2 direttamente ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo e sono responsabili del perseguimento

delle finalità di cui allo stesso articolo 2. La mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente documentate, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, anno per anno, il prezzo del biglietto, la data, le modalità di estrazione dei premi, nonché la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire anche per le lotterie nazionali, in sostituzione della cartolina, un biglietto che contenga un meccanismo assimilabile a quello dell'estrazione istantanea.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire una struttura distributiva che garantisca la più ampia diffusione dei biglietti nell'intero territorio nazionale, anche mediante il coinvolgimento delle agenzie di distribuzione dei giornali.

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

2-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni dei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 400 miliardi di lire, così come risulta dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento.

Alla Tabella A « Fondo speciale di parte corrente » di cui al comma 1 dell'articolo 50, ridurre le voci relative agli accantona-

menti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie, del 52 per cento per il 2002 e del 33 per cento per gli anni 2003 e 2004.

Alla Tabella B «Fondo speciale di conto capitale» di cui al comma 1 dell'articolo 50 gli stanziamenti autorizzati sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.

Gli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 50, comma 2 di cui alla tabella C allegata alla presente legge sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.

Alla Tabella C di cui all'articolo 50, comma 2, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere l'accantonamento relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468.

Gli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 50, comma 4 di cui alla tabella D allegata alla presente legge sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

2-bis. Al comma 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, concernente il divieto di fumo nei locali pubblici, sostituire le parole: «da lire 4.000 a lire 10.000» con le seguenti: «da euro 52 a euro 103» e al comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 584 del 1975, sostituire le parole «da lire 20.000 a lire 100.000» con le altre «da 516,46 euro a 1.034 euro».

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2002-2004 sono ridotti di complessive lire 4.000 miliardi per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Compensazione n. 9.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 285, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 1999/81/CE. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 3.000 miliardi di lire, in ragione annua.

Compensazione n. 10.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 10.329 euro annui.

Compensazione n. 11.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 3.000 miliardi di lire a partire dal 2002.

Compensazione n. 12.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 4.

Compensazione n. 13.

Conseguentemente, gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2002, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spesa di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.

Compensazione n. 14.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis

1. Gli articoli 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato

2. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n.383 è abrogato.

Compensazione n. 15.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, della legge 23 novembre 2001, n. 409 le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 5 per cento ».

Compensazione n. 16.

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
RIFONDAZIONE COMUNISTA**

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito in legge n. 409 del 23 novembre 2001, le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 3 per cento per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, 2004 ».

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito in legge n. 409 del 23 novembre 2001, le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 25 per cento per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, 2004 ».

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 51, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È abrogato il Capo VI della legge n. 383 del 18 ottobre 2001 recante « Primi interventi per il rilancio dell'economia »

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 77.469 euro all'anno.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata dell'80 per cento.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 65 per cento.

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2002 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti

sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, la retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legge medesimo, nonché sostituire all'articolo 3 comma 144 lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » con le seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

Compensazione n. 9.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze

2002: — 250.000;

2003: — 250.000;

2004: — 250.000;

rubrica: Ministero della Difesa

2002: — 10.123;

2003: — 10.269;

2004: — 10.269.

Compensazione n. 10.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, le parole: 2 per cento, 1,5 per cento sono sostituite con le seguenti: 6,7 per cento, 6,5 per cento.

Compensazione n. 11.

Conseguentemente, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni o soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0.05 per cento delle somme trasferite.

Compensazione n. 12.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, ridurre gli importi relativi a tutte le voci, al netto delle regolazioni debitorie, del 52 per cento per il 2002 e del 49 per cento per gli anni 2003 e 2004.

Compensazione n. 13.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A sopprimere gli importi relativi a tutte le voci, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 14.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 15.

Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2002-2004 sono ridotti di complessive lire 8.000 miliardi per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Compensazioni n. 16.

(A.C. 1984 — Sezione 9)

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 26.

(Servizi dei beni culturali).

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

« *b-bis)* dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali la gestione di servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico come definiti dall'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo modalità, criteri e garanzie definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il suddetto regolamento dovrà stabilire, tra l'altro: le procedure di affidamento dei servizi, che dovranno avvenire mediante licitazione privata, con i criteri concorrenti dell'offerta economica più vantag-

giosa e della proposta di offerta di servizi qualitativamente più favorevole dal punto di vista della crescita culturale degli utenti e della tutela e valorizzazione dei beni, e comunque nel rispetto della normativa nazionale ed europea; i rispettivi compiti dello Stato e dei concessionari riguardo alle questioni relative ai restauri e all'ordinaria manutenzione dei beni oggetto del servizio, ferma restando la riserva statale sulla tutela dei beni; i criteri, le regole e le garanzie per il reclutamento del personale, le professionalità necessarie rispetto ai diversi compiti, i livelli retributivi minimi per il personale, a prescindere dal contratto di impiego; i parametri di offerta al pubblico e di gestione dei siti culturali. Tali parametri dovranno attenersi ai principi stabiliti all'articolo 2, comma 1, dallo Statuto dell'*International Council of Museums*. Con lo stesso regolamento sono fissati i meccanismi per la determinazione della durata della concessione per un periodo non inferiore a cinque anni e del canone complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la durata stabilita, da versare anticipatamente all'atto della stipulazione della relativa convenzione nella misura di almeno il 50 per cento; la stessa convenzione deve prevedere che, all'atto della cessazione per qualsiasi causa della concessione, i beni culturali conferiti in gestione dal Ministero ritornino nella disponibilità di quest'ultimo ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 26.

(*Servizi dei beni culturali*).

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani.

26. 1 (ex 24. 5.) Grignaffini, Morgando, Pennacchi.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

26. 2 (ex *24. 23., *24. 12. e *24. 39.) Lumia, Bandoli, Bielli, Boato, Bolognesi, Bulgarelli, Calzolaio, Cento, Cima, Deiana, Lion, Mantovani, Pecoscano Scanio, Realacci, Rocchi, Russo Spena, Valpiana, Zanella, Grignaffini, Gambale, Chiaromonte, Carli, Colasio.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

26. 3 (ex 24. 19.) Pistone, Rizzo.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.

26. 34. (ex 24. 26.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Volontè.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Ve rdi-L'Ulivo.

26. 4 (ex 24. 31.) Bulgarelli, Lion, Boato, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

26. 5 (ex 24. 47.) Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« *b-bis*) è fatto divieto di concedere a soggetti privati la gestione totale o parziale dei servizi concernenti la fruizione pub-

blica dei beni culturali e la valorizzazione degli stessi ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani.

26. 6 (ex 24. 21.) Sgobio, Pistone.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« *b-bis*) è fatto divieto di concedere a soggetti privati la gestione totale o parziale dei servizi concernenti la fruizione pubblica dei beni culturali e la valorizzazione degli stessi.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

26. 7 (ex 24. 46.) Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« *b-bis*) concedere a soggetti privati la gestione di servizi concernenti la fruizione pubblica dei beni culturali non compresi negli articoli 112 e 113 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

26. 8 (ex 24. 20.) Pistone.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« *b-bis*) concedere a soggetti privati o pubblici la gestione di uno o più servizi concernenti la fruizione pubblica di beni culturali, garantendo comunque l'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione da parte degli organi del Ministero per i beni e le attività culturali. Con regolamento emanato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti le modalità, i criteri e le garanzie, nonché il

canone da corrispondere allo Stato e i termini di durata, comunque non superiore a dieci anni, della convenzione. L'oggetto della convenzione è determinato secondo criteri tali da assicurare l'equilibrio fra l'economicità per il concessionario e lo svolgimento delle attività di tutela e di valorizzazione, anche di beni in stato di degrado o di abbandono. Il Ministro per i beni e le attività culturali controlla il rispetto delle modalità di gestione e dichiara la revoca della concessione nelle ipotesi di violazione degli obblighi scaturenti dalla convenzione o derivanti dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali. La convenzione deve prevedere che, all'atto della cessazione della concessione per qualsiasi causa, i beni culturali oggetto della convenzione stessa ritornino nella disponibilità del Ministero per i beni e le attività culturali. Le concessioni di cui alla presente lettera devono intendersi riferite ai beni rimasti nella disponibilità dello Stato dopo che siano state espletate le procedure previste dall'articolo 150 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ».

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo n. 3

26. 9. (ex 24. 34.) Bulgarelli, Lion, Boato, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« *b-bis*) concedere a soggetti privati o pubblici la gestione di uno o più servizi concernenti la fruizione pubblica e la valorizzazione di beni culturali. Con regolamento emanato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti le modalità, i criteri e le garanzie, nonché il canone da corrispondere allo Stato e i termini di durata, comunque non superiore a dieci anni, della convenzione. L'oggetto della convenzione è determinato secondo criteri tali

da assicurare equilibrio fra l'economicità per il concessionario e lo svolgimento delle attività di tutela e di valorizzazione, anche di beni in stato di degrado o di abbandono. Il Ministro per i beni e le attività culturali controlla il rispetto delle modalità di gestione e dichiara la revoca della concessione nelle ipotesi di violazione degli obblighi scaturenti dalla convenzione o derivanti dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali. La convenzione deve prevedere che, all'atto della cessazione della concessione stessa per qualsiasi causa, i beni culturali oggetto della convenzione stessa ritornino nella disponibilità del Ministero per i beni e le attività culturali. Le concessioni di cui alla presente lettera devono intendersi riferite ai beni rimasti nella disponibilità dello Stato dopo che siano state espletate le procedure previste dall'articolo 150 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ».

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi-L'Ulivo n. 3

26. 10 (ex 24. 33.) Bulgarelli, Lion, Boato, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« b-bis) concedere a soggetti privati la gestione del servizio concernente la fruizione pubblica dei beni culturali unitamente all'attività di concorso al perseguimento delle finalità di valorizzazione di cui all'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo modalità, criteri e garanzie definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; con lo stesso regolamento sono fissati i criteri che individuano in modo inequivocabile i beni culturali oggetto della concessione e le norme per garantirne la tutela da parte degli organi costituzionalmente competenti; i meccanismi per la determinazione della durata della concessione per un periodo non inferiore a quattro anni e

del canone complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la durata stabilita, comprensivo della vigilanza, della custodia, della manutenzione dei beni culturali oggetto della concessione e da versare anticipatamente all'atto della stipulazione della relativa convenzione nella misura del 100 per cento; la stessa convenzione deve prevedere che, all'atto della cessazione della concessione stessa per qualsiasi causa, i beni culturali conferiti in uso dal Ministero ritornino nella disponibilità di quest'ultimo. Le concessioni di cui alla presente lettera devono intendersi riferite ai beni rimasti nella disponibilità dello Stato dopo che siano state espletate le procedure previste dall'articolo 150 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ».

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo n. 3

26. 11 (ex 24. 35.) Bulgarelli, Lion, Boato, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« b-bis) concedere a soggetti privati la gestione del servizio concernente la fruizione pubblica dei beni culturali unitamente all'attività di concorso al perseguimento delle finalità di valorizzazione di cui all'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 secondo modalità, criteri e garanzie definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; con lo stesso regolamento sono fissati i criteri che individuano in modo inequivocabile i beni culturali oggetto della concessione e le norme per garantirne la tutela da parte degli organi costituzionalmente competenti; i meccanismi per la determinazione della durata della concessione per un periodo non inferiore a quattro anni e del canone complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la durata stabilita, comprensivo della vigilanza, della custodia, della manutenzione dei beni culturali oggetto della concessione e

da versare anticipatamente all'atto della stipulazione della relativa convenzione nella misura del 50 per cento; la stessa convenzione deve prevedere che all'atto della cessazione della concessione stessa per qualsiasi causa, i beni culturali conferiti in uso dal Ministero ritornino nella disponibilità di quest'ultimo. Le concessioni di cui alla presente lettera devono intendersi riferite ai beni rimasti nella disponibilità dello Stato dopo che siano state espletate le procedure previste dall'articolo 150 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ».

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo n. 9

26. 12 (ex 24. 36.) Bulgarelli, Lion, Boato, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, capoverso, premettere le parole: riservando allo Stato la direzione scientifica,

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

26. 13 (ex 24. 2.) Colasio, Volpini, Gambale, Bimbi, Rusconi, Carra.

Al comma 1, capoverso, al primo periodo, dopo le parole: diversi da quelli statali, *aggiungere le seguenti:* , qualora risulti finanziariamente conveniente, accertate le condizioni tecnico scientifiche attraverso la valutazione del Consiglio nazionale per i beni culturali, e sia verificata la mancanza di risorse umane e finanziarie dell'amministrazione,.

26. 32. Gioacchino Alfano.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: diversi da quelli statali, *aggiungere le seguenti:* , anche costituenti società cooperative, associazioni, fondazioni, nonché società o consorzi a parte-

cipazione pubblica, il cui personale dipendente sia in possesso di adeguata formazione culturale e professionale,.

26. 14 (ex 24. 32.) Bulgarelli, Lion, Boato, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: valorizzazione del patrimonio artistico *aggiungere le seguenti:* con l'esclusione di archivi e biblioteche,

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

26. 31. (vedi 24. 18.) Grignaffini, Carli, Chiaromonte.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; una quota del dieci per cento delle concessioni è riservata alle cooperative sociali di tipo B di cui alla legge n. 381 del 1991.

26. 30. Battaglia.

Al comma 1, capoverso, sostituire il quarto periodo con il seguente: Lo stesso regolamento deve altresì fissare: *a)* i meccanismi per la determinazione della durata della concessione per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabili per ulteriori due anni qualora il servizio, ad insindacabile giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali, sia stato reso nei modi adeguati, ferma restando la facoltà del Ministero di revocare in qualunque momento e con decorrenza immediata la concessione di gestione qualora si ravvisino irregolarità nel trattamento economico degli addetti, nelle condizioni di conservazione dei beni, nel servizio offerto al pubblico o in qualsivoglia altro aspetto regolato da leggi o regolamenti; *b)* il canone complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la durata stabilita, da versare anticipatamente all'atto della stipulazione della relativa convenzione. Per favorire la valorizzazione dei siti e dei beni meno conosciuti, è considerata elemento di preferenza, all'atto della valutazione delle offerte, l'elaborazione, da parte dei soggetti concorrenti al bando di gara, di progetti di gestione integrata di « reti »

di musei o di siti culturali, nei quali, accanto ad un sito o museo di maggiore rilevanza, dovranno essere presenti almeno altri due cosiddetti « minori ».

26. 15. (vedi 24. 49.) Grignaffini, Gambale, Chiaromonte, Carli, Colasio.

Al comma 1, capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: della concessione per un periodo non inferiore a cinque anni *con le seguenti:* degli appalti delle concessioni per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a otto, in relazione all'entità degli investimenti a carico dell'aggiudicatario,.

26. 16. (ex 24. 8.) Tocci.

Al comma 1, capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: non inferiore a cinque anni *con le seguenti:* non superiore a tre anni, rinnovabili per ulteriori due anni qualora il servizio, ad insindacabile giudizio del Ministero, sia stato reso nei modi adeguati, ferma restando la facoltà del Ministero per i beni e le attività culturali di revocare in qualunque momento e con decorrenza immediata la concessione qualora si ravvisino irregolarità nel trattamento economico degli addetti, nelle condizioni di conservazione dei beni, nel servizio offerto al pubblico o in qualsivoglia altro aspetto regolato dalla legge o dal regolamento,.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

26. 17 (ex 24. 14.) Grignaffini, Chiaromonte, Carli.

Al comma 1, capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: non inferiore a cinque anni *con le seguenti:* non superiore a tre anni.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani

26. 18 (ex 24. 22.) Sgobio, Pistone.

Al comma 1, capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: non inferiore a cinque anni, *con le seguenti:* non superiore a tre anni.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

26. 19 (ex 24. 45.) Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Al comma 1, capoverso, quarto periodo, dopo la parola: stabilita *aggiungere la seguente:* eventualmente.

26. 20 (vedi 24. 9.) Tocci, Grignaffini, Chiaromonte.

Al comma 1, capoverso, quarto periodo, dopo le parole: anticipatamente *aggiungere le seguenti:* , per ogni annualità,

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: disponibilità di quest'ultimo *con le seguenti:* piena disponibilità di quest'ultimo. Il regolamento definisce le modalità di pagamento dell'eventuale quota variabile connessa ai risultati di gestione concordati.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

26. 22 (vedi 24. 3.) Colasio, Volpini, Gambale, Bimbi, Rusconi, Carra.

Al comma 1, capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: di almeno il 50 per cento *con le seguenti:* massima del 20 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

26. 21 (ex 24. 10.) Tocci, Grignaffini, Chiaromonte.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le procedure concorsuali vengono predisposte, condotte e aggiudicate, per i beni statali, dalle soprintendenze competenti.

26. 23 (ex 24. 11.) Tocci, Grignaffini, Chiaromonte.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per favorire la valorizzazione e gestione culturale di siti e beni meno conosciuti, sarà considerata elemento di preferenza l'elaborazione, da parte dei soggetti concorrenti, di proposte di gestione di «reti» di musei o di siti culturali costituenti un articolato «sistema museale diffuso», nel quale, accanto ad un sito o museo di maggiore rilevanza, dovranno essere presenti almeno altri due cosiddetti «minori».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

26. 24 (ex 24. 4.) Colasio, Volpini, Gambale, Bimbi, Rusconi, Carra, Rocchi, Duilio.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per favorire la valorizzazione di siti e beni meno conosciuti, sarà considerata elemento di preferenza, all'atto della valutazione delle offerte, l'elaborazione, da parte dei soggetti concorrenti al bando di gara, di progetti di gestione integrata di «reti» di musei o di siti culturali, nei quali, accanto ad un sito o museo di maggiore rilevanza, dovranno essere presenti almeno altri due cosiddetti «minori».

26. 25. (ex 24. 15.) Grignaffini, Carli, Chiaromonte.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La presentazione, da parte dei soggetti concorrenti di progetti di gestione e valorizzazione complessi e plurimi che includano accanto a beni e siti di maggiore rilevanza anche beni e siti cosiddetti «minori» collocati in centri urbani con popolazione uguale o inferiore a

30 mila abitanti, verrà considerato titolo di preferenza a condizione che sia sempre e comunque salvaguardata l'autonomia scientifica e di immagine individuale propria del museo minore.

26. 33. Pacini, Garagnani, Chiaromonte.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Ai soggetti privati di cui al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, articolo 10, comma 1, lettera *b*-bis), aggiunta dal comma 1 del presente articolo, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è riconosciuto il medesimo beneficio contributivo previsto dall'articolo 37, con durata di cinque anni a partire dalla data di concessione ed effetti immediatamente estensivi in caso di cessazione della stessa.

3. L'efficacia della misura di cui al comma 2 è subordinata all'autorizzazione rilasciata e ai vincoli eventualmente posti dalla Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, di cui alla legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

26. 26. (ex 24. 48.) Tuccillo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dopo il completamento della procedura di trasferimento alle regioni della gestione dei musei e di altri beni culturali di proprietà dello Stato, di cui all'articolo 150 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

26. 27 (ex 24. 16.) Grignaffini, Carli, Chiaromonte.

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
MARGHERITA-D.L.-L'ULIVO**

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « ad una somma pari al 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « ad una somma pari al 3 per cento ».

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 468 del 1978 apportare le seguenti variazioni:

2002: — 120.200;

2003: — 208.549;

2004: — 188.288.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, l'aliquota delle accise sul tabacco è elevata al 60 per cento.

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997 n.449 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2002 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi di azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno per ossido di azoto, per le emissioni di uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203. Restano validi i provvedimenti san-

zionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione »

Compensazione n. 9.

COMPENSAZIONI PRESENTATE UNITARIAMENTE DAI GRUPPI DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO, MARGHERITA, DL - L'ULIVO, MISTO - COMUNISTI ITALIANI, MISTO - VERDI - L'ULIVO E MISTO - SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 3.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO RIFONDAZIONE COMUNISTA

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito in legge n. 409 del 23 novembre 2001, le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 3 per cento per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, 2004 ».

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito in legge n. 409 del 23 novembre 2001, le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 25 per cento per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, 2004 ».

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 51, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È abrogato il Capo VI della legge n. 383 del 18 ottobre 2001 recante « Primi interventi per il rilancio dell'economia »

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 77.469 euro all'anno.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata dell'80 per cento.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 65 per cento.

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2002 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, la retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legge medesimo, nonché sostituire all'articolo 3 comma 144 lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » con le seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

Compensazione n. 9.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze

2002: — 250.000;

2003: — 250.000;

2004: — 250.000;

rubrica: Ministero della Difesa

2002: — 10.123;

2003: — 10.269;

2004: — 10.269.

Compensazione n. 10.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, le parole: 2 per cento, 1,5 per cento sono sostituite con le seguenti: 6,7 per cento, 6,5 per cento.

Compensazione n. 11.

Conseguentemente, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni o soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0.05 per cento delle somme trasferite.

Compensazione n. 12.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, ridurre gli importi relativi a tutte le voci, al netto delle regolazioni debitorie, del 52 per cento per il 2002 e del 49 per cento per gli anni 2003 e 2004.

Compensazione n. 13.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A sopprimere gli importi relativi a tutte le voci, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 14.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 15.

Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2002-2004 sono ridotti di complessive lire 8.000 miliardi per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Compensazioni n. 16.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-VERDI

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 10.000.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 10.000.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2002: — 100.000;

2003: — 100.000;

2004: — 100.000.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2002: — 100.000;

2003: — 100.000;

2004: — 100.000.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 3, tabella D, rubrica: Ministero della difesa sopprimere la voce: Legge 448 del 1998.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8.

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « pari al 2,5 per cento » sono sostituite dalle parole: « pari al 4 per cento ».

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 4,25 per cento e le parole: 2 per cento con le seguenti: 2,25 per cento.

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 383 del 2001 sono soppressi.

Compensazione n. 9

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 4, tabella E, aggiungere la seguente voce: Legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) - Articolo 145, comma 4: Finanziamento programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico:

2003: — 50.000;

2004: — 50.000.

Compensazione n. 10

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO CCD-CDU-BIANCOFIORE

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme

di Contabilità Generale dello Stato in materia di bilancio, Articolo 9-ter: fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - Cap. 3003):

2002: — 200;

2003: — 200;

2004: — 200.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, voce: Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 -Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 3191, 3192/P, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - Cap. 3460, 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 8641, 8642, 8643, 8645) apportare le seguenti variazioni:

2002: — 200;

2003: — 200;

2004: — 200.

Compensazione n. 2

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 10 per cento per l'anno 2002, dell'8 per cento negli anni 2003-2004.

Compensazione n. 3

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, ridurre gli accantonamenti di tutti i Ministeri in misura pari al 10 per cento per gli anni 2002, 2003, 2004 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2002 e le relative proiezioni per gli anni 2003-2004 relativi alla categoria IV, con esclusioni delle spese relative al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente pre-determinate, sono ridotte del 5 per cento.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 Agenzie Fiscali (Agenzia delle entrate, Agenzia del demanio, Agenzia del territorio, e Agenzia delle dogane), ridurre gli importi previsti del 10 per cento.

Compensazione n. 6.

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO**

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 2

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 468 del 1978 apportare le seguenti variazioni:

2002: — 120.200;

2003: — 208.549;

2004: — 188.288.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 4.

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
MISTO-COMUNISTI ITALIANI**

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:

voce: Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560)

2002: — 15.000;

2003: — 15.000;

2004: — 15.000;

voce: Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1980: — ART. 36 assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680/p):

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 10.000;

voce: Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche: — ART. 4: istituzione dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica ammini-

strazione (3.1.2.33 Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707):

2002: - 5.000;

2003: - 5.000;

2004: - 5.000;

voce: Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: - ART. 4: Autonomia finanziaria (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160)

2002: - 50.000;

2003: - 50.000;

2004: - 50.000;

voce: Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575):

2002: - 10.000;

2003: - 10.000;

2004: - 10.000;

voce: Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525/p):

2002: - 60.000;

2003: - 60.000;

2004: - 60.000;

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane - capp. 3920, 3921; 6.2.3.7. - Agenzia delle dogane - cap. 7781):

2002: - 150.000;

2003: - 150.000;

2004: - 150.000;

voce: Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115):

2002: - 200.000;

2003: - 200.000;

2004: - 200.000;

voce: Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa: - ART. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 - Consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali - cap. 2170/p):

2002: - 35.000;

2003: - 35.000;

2004: - 35.000;

rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

voce: Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4 - Università ed istituti non statali - cap. 5502):

2002: - 60.000;

2003: - 60.000;

2004: - 60.000.

rubrica: Ministero della difesa:

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: ART. 22, comma 1: Agenzie industrie difesa (3.1.2.1 - Agenzia industrie difesa - cap. 4761):

2002: - 1.000;

2003: - 1.000;

2004: - 1.000;

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. La legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogata.

Compensazione n. 2

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2.

(Misure contro l'elusione e l'evasione fiscale).

1. Non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria i fatti, gli atti ed i negozi giuridici, singoli o comunque collegati tra loro, che siano anomali o inusuali rispetto alla disciplina di una fattispecie normativa, posti in essere al fine principale di eludere l'applicazione di norme tributarie o al fine di rendere applicabile una disciplina tributaria più favorevole di quella che specifiche norme impositive prevedono per la tassazione di risultati economici, sostanzialmente equivalenti, che si possono ottenere con fatti, atti o negozi giuridici diversi da quelli posti in essere. Alle fattispecie elusive l'Amministrazione finanziaria applica lo stesso trattamento tributario previsto dalla norma elusa.

2. Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche con riferimento ai pareri relativi all'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni antielusive contenute nel comma 1.

3. L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti, atti e negozi giuridici posti in essere successivamente al 30 giugno 1996.

5. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole: « delle persone fisiche » sono soppresse;

b) nel secondo comma, le parole: « dalle persone fisiche » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « ; gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43. »;

c) nel terzo comma, le parole: « dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2 » sono soppresse;

d) nel quarto comma le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centocinquanta giorni »;

e) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

« Una quota pari a due terzi delle maggiori imposte riscosse in via definitiva, derivanti dalle proposte di aumento degli imponibili, è attribuita al comune che ha deliberato le proposte stesse; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma ».

6. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato » sono sostituite dalle seguenti: « è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, tra i comuni ricompresi nel distretto territoriale dell'ufficio, ».

7. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il centro informativo delle imposte dirette forma annualmente, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai comuni ed agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

a) un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la specificazione, per ognuno, del reddito complessivo, al lordo e al netto degli oneri deducibili;

b) un elenco nominativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del reddito netto e dell'ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il Ministro dell'Economia e delle finanze può, con proprio decreto, individuare ulteriori elementi da indicare negli elenchi di cui al comma 4. »;

c) al comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo:

« Per la durata di novanta giorni dall'avvenuto deposito, è disposta la pubblica affissione degli elenchi stessi presso gli uffici delle imposte ed i comuni interessati e, laddove esistano, anche presso le sedi delle circoscrizioni comunali territorialmente competenti ».

6. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c), del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, di manutenzione ordinaria e straor-

dinaria degli edifici di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono deducibili dal reddito complessivo. Gli interventi devono essere posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. La deduzione spetta nella misura del 50 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso, proporzionata alla sua quota di possesso, per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1999.

11. L'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ed il relativo sostenimento delle spese devono essere comprovati da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione.

7. All'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. Fino al 31 dicembre 1999, per le prestazioni di servizio aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera a), e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento. ».

8. All'articolo 13-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, nell'alinea, le parole: « pari al 22 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 34 per cento »;

b) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, per importo complessivamente non superiore a lime quattro milioni »;

c) al comma 1, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:

« i)-bis) le spese di riparazione relative ad autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonché quelle relative a ciclomotori e motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, per un importo complessivamente non superiore a lire due milioni;

i)-ter) i canoni di locazione non finanziaria pagati per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo non superiore a lire cinque milioni« .

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), f) e i)-bis) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere e), f), e i)-bis), i limiti complessivi ivi stabiliti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tipologie di spese di cui alla lettera e), ammesse al beneficio della detrazione, tra le quali saranno comunque ricomprese le spese sostenute per sussidi didattici e per corsi di recupero, nonché le modalità di documentazione degli oneri da parte dei contribuenti. ».

9. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002.

10. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di

difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre alle medesime condizioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria e su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma nonché di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma. ».

16. Al comma 6 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« Nei confronti dei soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4, l'autorizzazione all'apposizione del visto di conformità è revocata quando nello svolgimento dell'attività di assistenza vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria, ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività di assistenza. ».

11. All'articolo 2403, primo comma, del codice civile e aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Valuta altresì l'adeguatezza delle procedure utilizzate dalla società per rispettare le disposizioni fiscali e controlla, con metodo a campione, la effettiva applicazione delle medesime. ».

12. Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni »; nonché le parole: « o dell'ammenda fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o dell'ammenda fino a lire quindici milioni »;

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: « e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni »;

c) all'articolo 1, comma 3, le parole: « o dell'ammenda fino a lire quattro milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o dell'ammenda fino a lire dodici milioni »;

d) all'articolo 1, comma 6, le parole: « o con l'ammenda fino a lire quattro milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a lire dodici milioni », nonché le parole: « con l'ammenda da lire 200.000 a un milione » sono sostituite dalle altre: « con l'ammenda da lire 600.000 a lire tre milioni »;

e) all'articolo 2, comma 1, le parole: « o con l'ammenda fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a lire quindici milioni »;

f) all'articolo 2, comma 2, le parole: « o con l'ammenda fino a lire sei milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a lire diciotto milioni »;

g) all'articolo 2, comma 3, le parole: « e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e con la multa da lire nove milioni a lire quindici milioni »; nonché le parole: « o dell'ammenda fino a lire sei milioni » sono sostituite dalle altre: « o dell'ammenda fino a lire diciotto milioni »;

h) all'articolo 3, secondo comma, le parole: « o con l'ammenda fino a lire due

milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a lire sei milioni »;

i) all'articolo 4, comma 1, le parole: « e con la multa da cinque a dieci milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « e con la multa da lire quindici a trenta milioni di lire »;

l) all'articolo 4, comma 2; le parole: « o della multa fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o della multa fino a lire quindici milioni ».

13. L'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è abrogato.

14. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

i) gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, che esercitano, in qualsiasi forma, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza dei contribuenti.

15. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Il SIS esercita le funzioni indicate all'articolo 12.

16. Il SIS si articola in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.

17. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed è scelto tra i magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione e con effettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni, o tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti

di età previsti dagli ordinamenti di provenienza; l'incarico non è rinnovabile.

18. I componenti, che devono avere un'età non superiore a sessantacinque anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello e con effettivo esercizio di tali funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell'Amministrazione finanziaria in numero non superiore ad una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in numero non superiore ad una unità, tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L'incarico non è rinnovabile. Il direttore e i componenti del SIS sono collocati fuori del ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.

19. Al SIS sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

20. L'indirizzo dell'attività del SIS compete al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito un apposito Comitato composto dal direttore del SIS, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero dell'economia e delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il Comitato è presieduto dal direttore del SIS o da altro componente da lui delegato.

21. Ai componenti del Comitato con diritto di voto compete un compenso, articolato in una indennità in misura fissa e in un gettone di presenza il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

22. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato il

contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta per l'espletamento dei compiti di segreteria.

23. Al fine di verificare l'osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro dell'economia e delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 14, svolge le seguenti funzioni:

a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

b) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, alle banche, alle società di intermediazione mobiliare (SIM), alle società fiduciarie e agli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle imprese ed enti assicurativi e alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera b). Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica con le modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera b);

f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale prevista all'articolo 13;

g) richiede agli organi dell'Amministrazione finanziaria, civili e militari, le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;

h) esegue ogni altra inchiesta o indagine patrimoniale o accertamento sul tenore di vita dei soggetti di cui al presente comma. Agli accessi, perquisizioni e sequestri si provvede con le modalità di cui alla lettera c);

i) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini delle responsabilità penale, amministrativo-contabile, o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, ne dà tempestiva comunicazione agli organi di rispettiva competenza;

l) acquisisce le comunicazioni che l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare tempestivamente al SIS medesimo, con riferimento all'inizio di procedimenti disciplinari o all'invio di segnalazioni all'autorità giudiziaria relativi ai propri dipendenti. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal SIS nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.

24. Le indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.

25. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai componenti togati e

non togati delle commissioni tributarie, nonché ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell'Amministrazione finanziaria ancorché non appartenenti a quest'ultima.

26. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di ufficio. Le relative attività debbono essere specificamente verbalizzate.

27. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei principi e delle regole stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione dell'avviso di procedimento 284. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 13, si applicano a tutti gli appartenenti al SIS.

35. In attesa dell'emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, su richiesta del Ministro competente, il SIS può estendere la sua attività anche nei confronti di dipendenti di altre amministrazioni.

29. Presso il SIS è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 12.

30. I soggetti di cui al comma 1 debbono comunicare ogni due anni e per iscritto al SIS i dati e le notizie stabilite con il regolamento di cui all'articolo 14, indicativi della situazione patrimoniale delle disponibilità del nucleo familiare nonché i dati relativi all'esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.

31. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.

32. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli

altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

33. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 11. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali.

34. Con decreto del Ministro dell'economia delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono dettate le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 11, 12 e 13.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari).

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento.

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 », sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 ».

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Norme di carattere antielusivo)

1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra cofirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. A decorrere dall'anno 2000 si autorizza l'effettuazione di lotterie nazionali fino ad un massimo di sei ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.

2. Ad ogni lotteria possono essere abbinate non più di due manifestazioni aventi rilevanza nazionale.

3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale od internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storici, artistici, culturali e sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. I predetti avvenimenti devono consistere in eventi co-

nosciuti al grande pubblico su tutto il territorio nazionale, con esperienza organizzativa decennale, e preferibilmente eventi guida, a cui affiancare altre manifestazioni di grande interesse. Nell'individuazione delle lotterie si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica e garantire un avvicendamento, tale da garantire l'abbinamento con ogni tipo di manifestazioni culturali, storiche, artistiche, sportive, purché aventi i requisiti sopra indicati.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui all'articolo 1. Il decreto ha validità triennale, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di emanazione.

5. Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata al bilancio dello Stato.

6. Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.

7. Le entrate di cui al comma 2 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune ed il loro utilizzo, secondo le finalità indicate nello stesso comma 2, è documentato in un allegato al bilancio.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo degli utili stessi, per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel comma 2. 11 Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

9. I biglietti della lotteria possono essere venduti anche all'estero, nel rispetto delle norme vigenti nei singoli Stati e in conformità alle disposizioni definite dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie.

10. I comuni provvedono all'organizzazione delle manifestazioni di cui all'articolo 2 direttamente ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo e sono responsabili del perseguimento delle finalità di cui allo stesso articolo 2. La mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente documentate, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, anno per anno, il prezzo del biglietto, la data, le modalità di estrazione dei premi, nonché la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire anche per le lotterie nazionali, in sostituzione della cartolina, un biglietto che contenga un meccanismo assimilabile a quello dell'estrazione istantanea.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire una struttura distributiva che garantisca la più ampia diffusione dei biglietti nell'intero territorio nazionale, anche mediante il coinvolgimento delle agenzie di distribuzione dei giornali.

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

2-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni dei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 400 miliardi di lire, così come risulta dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento.

Alla Tabella A « Fondo speciale di parte corrente » di cui al comma 1 dell'articolo 50, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie, del 52 per cento per il 2002 e del 33 per cento per gli anni 2003 e 2004.

Alla Tabella B « Fondo speciale di conto capitale » di cui al comma 1 dell'articolo 50 gli stanziamenti autorizzati sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.

Gli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 50, comma 2 di cui alla tabella C allegata alla presente legge sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.

Alla Tabella C di cui all'articolo 50, comma 2, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere l'accantonamento relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468.

Gli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 50, comma 4 di cui alla tabella D allegata alla presente legge sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

2-bis. Al comma 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, concernente il divieto di fumo nei locali pubblici, sostituire le parole: « da lire 4.000 a lire 10.000 » con

le seguenti: « da euro 52 a euro 103 » e al comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 584 del 1975, sostituire le parole « da lire 20.000 a lire 100.000 » con le altre « da 516,46 euro a 1.034 euro ».

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2002-2004 sono ridotti di complessive lire 4.000 miliardi per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Compensazione n. 9.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 285, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 1999/81/CE. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 3.000 miliardi di lire, in ragione annua.

Compensazione n. 10.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repub-

blica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 10.329 euro annui.

Compensazione n. 11.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 3.000 miliardi di lire a partire dal 2002.

Compensazione n. 12.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 4.

Compensazione n. 13.

Conseguentemente, gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2002, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spesa di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.

Compensazione n. 14.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis

1. Gli articoli 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato

2. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n.383 è abrogato.

Compensazione n. 15.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, della legge 23 novembre 2001, n. 409 le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 5 per cento ».

Compensazione n. 16.

(A.C. 1984 – Sezione 10)

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 27.

(Personale a tempo determinato del Ministero per i beni e le attività culturali).

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1 della legge 16 dicembre 1999, n. 494. Sono fatte salve le eventuali successive scadenze previste dai contratti in essere sulla base di specifiche disposizioni legislative.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 27.**

(Personale a tempo determinato del Ministero per i beni e le attività culturali).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2004.

Conseguentemente, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Entro tale periodo avviene la stabilizzazione attraverso le procedure previste dall'articolo 4-bis commi 4 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Alle predette procedure sono equiparati i concorsi già espletati dal personale di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ferma restando la dotazione organica complessiva, fatti salvi i concorsi già autorizzati ed i posti riservati. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad effettuare le variazioni organiche dei contingenti nell'ambito delle aree e tra le aree.

27. 3. Gioacchino Alfano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2004.

Conseguentemente, sostituire l'ultimo periodo con le seguenti parole: , per la progressiva immissione nel triennio 2002-2004 del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive, previa intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipar-

timento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani**27. 4. Pistone, Armando Cossutta, Bellillo.**

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2004.

Conseguentemente, sostituire l'ultimo periodo con le seguenti parole: , per la progressiva immissione nel triennio 2002-2004 del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive, previa intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista**27. 5. Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.**

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2004.

Conseguentemente, sostituire l'ultimo periodo con le seguenti parole: , per la progressiva immissione nel triennio 2002-2004 del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive, previa intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.**27. 6. Cordoni, Del Bono, Gasperoni, Grignaffini, Guerzoni.**

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2004.

Conseguentemente, sostituire l'ultimo periodo con le seguenti parole: , per la progressiva immissione nel triennio 2002-2004 del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive, previa intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 21.351;

2004: - 21.351.

27. 7. Grignaffini, Carli, Chiaromonte, Tocci.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2004.

***27. 8.** Battaglia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2004.

***27. 9.** Gioacchino Alfano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2003.

27. 1. (ex 0. 25. 14. 2.) Pistone, Sciacca, Russo Spena, Molinari, Cordoni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire l'ultimo periodo con le seguenti parole: , per la progressiva immissione nel triennio 2002-2004 del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso proce-

... dure concorsuali selettive, previa intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze.

27. 11. Battaglia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. In deroga al presente articolo, per il miglior soddisfacimento delle crescenti esigenze operative di tutela del patrimonio artistico-culturale e, in generale, di supporto del Ministero per i beni e le attività culturali, il rapporto di lavoro degli assistenti tecnici museali, di cui all'articolo 22, quinto comma, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è definito come rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il rinnovo contrattuale prevede, per il personale interessato, la facoltà d'optare tra il rapporto di lavoro a tempo pieno ed il rapporto di lavoro a tempo parziale.

27. 10. (ex 25. 9.) Campa, Santori, Zorzato, Di Teodoro.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 2

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 468 del 1978 apportare le seguenti variazioni:

2002: — 120.200;

2003: — 208.549;

2004: — 188.288.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 4.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO RIFONDAZIONE COMUNISTA

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito in legge n. 409 del 23 novembre 2001, le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 3 per cento per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, 2004 ».

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito in legge n. 409 del 23 novembre 2001, le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 25 per cento per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, 2004 ».

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 51, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È abrogato il Capo VI della legge n. 383 del 18 ottobre 2001 recante « Primi interventi per il rilancio dell'economia »

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 77.469 euro all'anno.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata dell'80 per cento.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 65 per cento.

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2002 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi di azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni su-

periori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, la retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legge medesimo, nonché sostituire all'articolo 3 comma 144 lettera e) della legge 23 dicem-

bre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » con le seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

Compensazione n. 9.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze

2002: — 250.000;

2003: — 250.000;

2004: — 250.000;

rubrica: Ministero della Difesa

2002: — 10.123;

2003: — 10.269;

2004: — 10.269.

Compensazione n. 10.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, le parole: 2 per cento, 1,5 per cento sono sostituite con le seguenti: 6,7 per cento, 6,5 per cento.

Compensazione n. 11.

Conseguentemente, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni o soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0.05 per cento delle somme trasferite.

Compensazione n. 12.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, ridurre gli importi relativi a tutte le voci, al netto delle rego-

lazioni debitorie, del 52 per cento per il 2002 e del 49 per cento per gli anni 2003 e 2004.

Compensazione n. 13.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A sopprimere gli importi relativi a tutte le voci, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 14.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 15.

Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2002-2004 sono ridotti di complessive lire 8.000 miliardi per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Compensazioni n. 16.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-COMUNISTI ITALIANI

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:

voce: Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560)

2002: - 15.000;

2003: - 15.000;

2004: - 15.000;

voce: Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1980: - ART. 36 assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680/p):

2002: - 10.000;

2003: - 10.000;

2004: - 10.000;

voce: Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche: - ART. 4: istituzione dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione (3.1.2.33 Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707):

2002: - 5.000;

2003: - 5.000;

2004: - 5.000;

voce: Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: - ART. 4: Autonomia finanziaria (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160)

2002: - 50.000;

2003: - 50.000;

2004: - 50.000;

voce: Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575):

2002: - 10.000;

2003: - 10.000;

2004: - 10.000;

voce: Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525/p):

2002: - 60.000;

2003: - 60.000;

2004: - 60.000;

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane - capp. 3920, 3921; 6.2.3.7. - Agenzia delle dogane - cap. 7781):

2002: - 150.000;

2003: - 150.000;

2004: - 150.000;

voce: Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115):

2002: - 200.000;

2003: - 200.000;

2004: - 200.000;

voce: Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa: - ART. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 - Consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali - cap. 2170/p):

2002: - 35.000;

2003: - 35.000;

2004: - 35.000;

rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

voce: Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4 - Università ed istituti non statali - cap. 5502):

2002: - 60.000;

2003: - 60.000;

2004: - 60.000.

rubrica: Ministero della difesa:

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: ART. 22, comma 1: Agenzie industrie difesa (31.1.2.1 - Agenzia industrie difesa - cap. 4761):

2002: - 1.000;

2003: - 1.000;

2004: - 1.000;

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. La legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogata.

Compensazione n. 2

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2.

(Misure contro l'elusione e l'evasione fiscale).

1. Non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria i fatti, gli atti ed i negozi giuridici, singoli o comunque collegati tra loro, che siano anomali o inusuali rispetto alla disciplina di una fattispecie normativa, posti in essere al fine principale di eludere l'applicazione di norme tributarie o al fine di rendere applicabile una disciplina tributaria più favorevole di quella

che specifiche norme impositive prevedono per la tassazione di risultati economici, sostanzialmente equivalenti, che si possono ottenere con fatti, atti o negozi giuridici diversi da quelli posti in essere. Alle fattispecie elusive l'Amministrazione finanziaria applica lo stesso trattamento tributario previsto dalla norma elusa.

2. Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche con riferimento ai pareri relativi all'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni antielusive contenute nel comma 1.

3. L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti, atti e negozi giuridici posti in essere successivamente al 30 giugno 1996.

5. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole: « delle persone fisiche » sono soppresse;

b) nel secondo comma, le parole: « dalle persone fisiche » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « ; gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43. »;

c) nel terzo comma, le parole: « dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2 » sono soppresse;

d) nel quarto comma le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centocinquanta giorni »;

e) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

« Una quota pari a due terzi delle maggiori imposte riscosse in via definitiva, derivanti dalle proposte di aumento degli imponibili, è attribuita al comune che ha deliberato le proposte stesse; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma ».

6. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato » sono sostituite dalle seguenti: « è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, tra i comuni ricompresi nel distretto territoriale dell'ufficio, ».

7. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il centro informativo delle imposte dirette forma annualmente, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai comuni ed agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

a) un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la specificazione, per ognuno, del reddito complessivo, al lordo e al netto degli oneri deducibili;

b) un elenco nominativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del reddito netto e dell'ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni. »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il Ministro dell'Economia e delle finanze può, con proprio decreto, individuare ulteriori elementi da indicare negli elenchi di cui al comma 4. »;

c) al comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo:

« Per la durata di novanta giorni dall'avvenuto deposito, è disposta la pubblica affissione degli elenchi stessi presso gli uffici delle imposte ed i comuni interessati e, laddove esistano, anche presso le sedi delle circoscrizioni comunali territorialmente competenti ».

6. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c), del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono deducibili dal reddito complessivo. Gli interventi devono essere posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. La deduzione spetta nella misura del 50 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso, proporzionata alla sua quota di possesso, per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1999.

11. L'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ed il relativo sostenimento delle spese devono essere comprovati da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione.

7. All'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. Fino al 31 dicembre 1999, per le prestazioni di servizio aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera a), e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento. ».

8. All'articolo 13-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, nell'alinea, le parole: « pari al 22 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 34 per cento »;

b) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, per importo complessivamente non superiore a lime quattro milioni »;

c) al comma 1, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:

« i)-bis) le spese di riparazione relative ad autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonché quelle relative a ciclomotori e motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, per un importo complessivamente non superiore a lire due milioni;

i)-ter) i canoni di locazione non finanziaria pagati per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo non superiore a lire cinque milioni ».

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per gli oneri indicati alle lettere *c)*, *e)*, *f)* e *i)-bis)* del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere *e)*, *f)*, e *i)-bis)*, i limiti complessivi ivi stabiliti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tipologie di spese di cui alla lettera *e)*, ammesse al beneficio della detrazione, tra le quali saranno comunque ricomprese le spese sostenute per sussidi didattici e per corsi di recupero, nonché le modalità di documentazione degli oneri da parte dei contribuenti. ».

9. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002.

10. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre alle medesime condizioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria e su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma nonché di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma. ».

16. Al comma 6 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« Nei confronti dei soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4, l'autorizzazione all'apposizione del visto di conformità è revocata quando nello svolgimento dell'attività di assistenza vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria, ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività di assistenza. ».

11. All'articolo 2403, primo comma, del codice civile e aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Valuta altresì l'adeguatezza delle procedure utilizzate dalla società per rispettare le disposizioni fiscali e controlla, con metodo a campione, la effettiva applicazione delle medesime. ».

12. Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni »; nonché le parole: « o dell'ammenda fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o dell'ammenda fino a lire quindici milioni »;

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: « e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni »;

c) all'articolo 1, comma 3, le parole: « o dell'ammenda fino a lire quattro milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o dell'ammenda fino a lire dodici milioni »;

d) all'articolo 1, comma 6, le parole: « o con l'ammenda fino a lire quattro milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a lire dodici milioni », nonché le parole: « con l'ammenda da lire 200.000 a un milione » sono sostituite dalle altre: « con l'ammenda da lire 600.000 a lire tre milioni »;

e) all'articolo 2, comma 1, le parole: « o con l'ammenda fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a lire quindici milioni »;

f) all'articolo 2, comma 2, le parole: « o con l'ammenda fino a lire sei milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a lire diciotto milioni »;

g) all'articolo 2, comma 3, le parole: « e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e con la multa da lire nove milioni a lire quindici milioni »; nonché le parole: « o dell'ammenda fino a lire sei milioni » sono sostituite dalle altre: « o dell'ammenda fino a lire diciotto milioni »;

h) all'articolo 3, secondo comma, le parole: « o con l'ammenda fino a lire due milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a lire sei milioni »;

i) all'articolo 4, comma 1, le parole: « e con la multa da cinque a dieci milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « e con la multa da lire quindici a trenta milioni di lire »;

l) all'articolo 4, comma 2; le parole: « o della multa fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o della multa fino a lire quindici milioni ».

13. L'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è abrogato.

14. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

i) gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi

istituiti presso le direzioni regionali delle entrate di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, che esercitano, in qualsiasi forma, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza dei contribuenti.

15. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Il SIS esercita le funzioni indicate all'articolo 12.

16. Il SIS si articola in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.

17. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed è scelto tra i magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione e con effettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni, o tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza; l'incarico non è rinnovabile.

18. I componenti, che devono avere un'età non superiore a sessantacinque anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello e con effettivo esercizio di tali funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell'Amministrazione finanziaria in numero non superiore ad una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in numero non superiore ad una unità, tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L'incarico non è rinnovabile. Il direttore e i componenti del SIS sono collocati fuori

del ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.

19. Al SIS sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

20. L'indirizzo dell'attività del SIS compete al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito un apposito Comitato composto dal direttore del SIS, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero dell'economia e delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il Comitato è presieduto dal direttore del SIS o da altro componente da lui delegato.

21. Ai componenti del Comitato con diritto di voto compete un compenso, articolato in una indennità in misura fissa e in un gettone di presenza il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

22. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta per l'espletamento dei compiti di segreteria.

23. Al fine di verificare l'osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro dell'economia e delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 14, svolge le seguenti funzioni:

a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

b) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, alle banche, alle società di intermediazione mobiliare (SIM), alle società fiduciarie e agli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, alle società di gestione di fondi comuni di

investimento mobiliare, alle imprese ed enti assicurativi e alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera *b)*. Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica con le modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera *b)*;

f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale prevista all'articolo 13;

g) richiede agli organi dell'Amministrazione finanziaria, civili e militari, le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;

h) esegue ogni altra inchiesta o indagine patrimoniale o accertamento sul tenore di vita dei soggetti di cui al presente comma. Agli accessi, perquisizioni e sequestri si provvede con le modalità di cui alla lettera *c)*;

i) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini delle responsabilità penale, amministrativo-contabile, o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, ne dà tempestiva comunicazione agli organi di rispettiva competenza;

l) acquisisce le comunicazioni che l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare tempestivamente al SIS medesimo, con riferimento all'inizio di procedimenti disciplinari o all'invio di segnalazioni all'autorità giudiziaria relativi ai propri dipendenti. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal SIS nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.

24. Le indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.

25. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, nonché ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell'Amministrazione finanziaria ancorché non appartenenti a quest'ultima.

26. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di ufficio. Le relative attività debbono essere specificamente verbalizzate.

27. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei principi e delle regole stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione dell'avviso di procedimento 284. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 13, si applicano a tutti gli appartenenti al SIS.

35. In attesa dell'emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, su ri-

chiesta del Ministro competente, il SIS può estendere la sua attività anche nei confronti di dipendenti di altre amministrazioni.

29. Presso il SIS è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 12.

30. I soggetti di cui al comma 1 debbono comunicare ogni due anni e per iscritto al SIS i dati e le notizie stabilite con il regolamento di cui all'articolo 14, indicativi della situazione patrimoniale delle disponibilità del nucleo familiare nonché i dati relativi all'esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.

31. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.

32. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

33. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 11. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali.

34. Con decreto del Ministro dell'economia delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono dettate le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 11, 12 e 13.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari).

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento.

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 », sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 ».

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Norme di carattere antielusivo)

1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra cofirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. A decorrere dall'anno 2000 si autorizza l'effettuazione di lotterie nazionali fino ad un massimo di sei ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.

2. Ad ogni lotteria possono essere abbinare non più di due manifestazioni aventi rilevanza nazionale.

3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale od internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storici, artistici, culturali e sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. I predetti avvenimenti devono consistere in eventi conosciuti al grande pubblico su tutto il territorio nazionale, con esperienza organizzativa decennale, e preferibilmente eventi guida, a cui affiancare altre manifestazioni di grande interesse. Nell'individuazione delle lotterie si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica e garantire un avvicendamento, tale da garantire l'abbinamento con ogni tipo di manifestazioni culturali, storiche, artistiche, sportive, purché aventi i requisiti sopra indicati.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui all'articolo 1. Il decreto ha validità triennale, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di emanazione.

5. Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata al bilancio dello Stato.

6. Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.

7. Le entrate di cui al comma 2 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune ed il loro utilizzo, secondo le finalità indicate nello stesso comma 2, è documentato in un allegato al bilancio.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo degli utili stessi, per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel comma 2. 11 Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

9. I biglietti della lotteria possono essere venduti anche all'estero, nel rispetto delle norme vigenti nei singoli Stati e in conformità alle disposizioni definite dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie.

10. I comuni provvedono all'organizzazione delle manifestazioni di cui all'articolo 2 direttamente ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo e sono responsabili del perseguimento delle finalità di cui allo stesso articolo 2. La mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente documentate, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, anno per anno, il prezzo del biglietto, la data, le

modalità di estrazione dei premi, nonché la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire anche per le lotterie nazionali, in sostituzione della cartolina, un biglietto che contenga un meccanismo assimilabile a quello dell'estrazione istantanea.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire una struttura distributiva che garantisca la più ampia diffusione dei biglietti nell'intero territorio nazionale, anche mediante il coinvolgimento delle agenzie di distribuzione dei giornali.

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

2-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni dei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 400 miliardi di lire, così come risulta dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento.

Alla Tabella A « Fondo speciale di parte corrente » di cui al comma 1 dell'articolo 50, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie, del 52 per cento per il 2002 e del 33 per cento per gli anni 2003 e 2004.

Alla Tabella B « Fondo speciale di conto capitale » di cui al comma 1 dell'articolo 50 gli stanziamenti autorizzati sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.

Gli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 50, comma 2 di cui alla tabella C allegata alla presente legge sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.

Alla Tabella C di cui all'articolo 50, comma 2, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere l'accantonamento relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468.

Gli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 50, comma 4 di cui alla tabella D allegata alla presente legge sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

2-bis. Al comma 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, concernente il divieto di fumo nei locali pubblici, sostituire le parole: « da lire 4.000 a lire 10.000 » con le seguenti: « da euro 52 a euro 103 » e al comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 584 del 1975, sostituire le parole « da lire 20.000 a lire 100.000 » con le altre « da 516,46 euro a 1.034 euro ».

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2002-2004 sono ridotti di complessive lire 4.000 miliardi per ciascuno anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Compensazione n. 9.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 285, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 1999/81/CE. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 3.000 miliardi di lire, in ragione annua.

Compensazione n. 10.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 10.329 euro annui.

Compensazione n. 11.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta

del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 3.000 miliardi di lire a partire dal 2002.

Compensazione n. 12.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 4.

Compensazione n. 13.

Conseguentemente, gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2002, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spesa di

carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.

Compensazione n. 14.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis

1. Gli articoli 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato

2. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n.383 è abrogato.

Compensazione n. 15.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, della legge 23 novembre 2001, n. 409 le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 5 per cento ».

Compensazione n. 16.